



INTERPORTO TOSCANA CENTRALE SPA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

PARTE SPECIALE

Revisione n. 4 – Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 17 giugno 2020

INDICE

| | |
|---|----|
| INDICE..... | 2 |
| PARTE SPECIALE | 5 |
| PREMESSA | 5 |
| STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE..... | 5 |
| PARTE INTRODUTTIVA..... | 6 |
| A. PRINCIPI GENERALI..... | 6 |
| Rispetto delle leggi | 6 |
| Conflitto di interessi..... | 6 |
| Riservatezza | 6 |
| Correttezza | 6 |
| Imparzialità..... | 6 |
| Comunicazioni all'esterno..... | 6 |
| Tutela dei beni aziendali | 6 |
| Omaggi, regalie e benefici | 7 |
| Gestione dei processi e dei flussi finanziari | 7 |
| B. INDIVIDUAZIONE DEI REATI E DELLE AREE SENSIBILI..... | 7 |
| C. DEFINIZIONE DEI PRINCIPI GENERALI PER LA REDAZIONE DEI PROTOCOLLI DI PREVENZIONE | 8 |
| PARTE SPECIALE "A" – REATI CONTRO LA PA | 10 |
| REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | 10 |
| Definizione di Pubblica Amministrazione..... | 10 |
| Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.) | 12 |
| Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)..... | 12 |
| Concussione (art. 317 c.p.) | 13 |
| Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)..... | 13 |
| Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 e 319 bis c. p.) | 13 |
| Istigazione alla Corruzione (art. 322 c.p.)..... | 14 |
| Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) | 14 |
| Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)..... | 14 |
| Truffa ai danni dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) | 14 |
| Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)..... | 14 |
| Sanzione pecuniaria applicabile fino a 500 quote. Se dalla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o ne è derivato un danno di particolare gravità la sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra un minimo di 200 ad un massimo di 600 quote. | 14 |
| Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (Art. 640 ter c.p.)..... | 14 |
| Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) | 15 |
| ATTIVITÀ A RISCHIO | 15 |
| PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO..... | 22 |
| I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 25 |
| PARTE SPECIALE "B" – REATI SOCIETARI | 27 |
| REATI SOCIETARI | 27 |
| False comunicazioni sociali (art. 2621), Fatti di lieve entità (art. 2621 bis) e False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) | 27 |
| (Falsità nella relazione o nelle comunicazioni delle società di revisione. Art. 2624 c.c.)..... | 27 |
| Impedito controllo (art. 2625 c.c.)..... | 27 |
| Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)..... | 28 |
| Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) | 28 |

| | |
|---|---------------------------------------|
| Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) | 28 |
| Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) | 28 |
| Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)..... | 28 |
| Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) | 28 |
| Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) | 29 |
| Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)..... | 29 |
| Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) | 29 |
| Ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) | 29 |
| Falso in Prospetto (art. 173 bis TUF)..... | 29 |
| Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.p.) | 30 |
| Corruzione tra privati (art. 2635 c.p.) | 30 |
| ATTIVITÀ A RISCHIO | 31 |
| Gestione della contabilità generale e predisposizione dei bilanci ed altre comunicazioni sociali | 31 |
| Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e altri organi di controllo | 32 |
| Tutela del capitale sociale | 33 |
| Operazioni in conflitto di interesse; operazioni infragruppo; operazioni straordinarie..... | 34 |
| Gestione dei clienti e fornitori | 34 |
| Gestione dei contenziosi..... | 34 |
| Gestione dei contributi o ispezioni per certificazioni non rilasciati dalla Pubblica Amministrazione | 35 |
| Gestione acquisto beni, servizi e consulenze | 35 |
| Gestione flussi finanziari in entrata ed in uscita. | 35 |
| PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO..... | 35 |
| I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 37 |
| PARTE SPECIALE "C" - REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO | 38 |
| REATI CONNESSI ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA SUL LAVORO | 38 |
| Omicidio colposo (art. 589 c.p.)..... | 38 |
| Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)..... | 38 |
| ATTIVITÀ A RISCHIO | 38 |
| I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO | 41 |
| PROCEDURE SPECIFICHE | 42 |
| Misure di mitigazione | 43 |
| 3.4.1 | I principi specifici di comportamento |
| 3.5 I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 46 |
| PARTE SPECIALE "D" – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' DI AUTORICICLAGGIO | 48 |
| RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA | 48 |
| Ricettazione (art. 648 c.p.)..... | 48 |
| Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) | 48 |
| Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 ter c.p.) | 49 |
| Autoriciclaggio (648 ter 1c.p.)..... | 49 |
| ATTIVITA' A RISCHIO | 50 |
| PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO..... | 51 |
| I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 52 |
| PARTE SPECIALE "E" – OSTACOLO ALLA GIUSTIZIA | 53 |
| INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA..... | 53 |
| PARTE SPECIALE "F" – REATI TRASNAZIONALI | 54 |
| LA DEFINIZIONE DI REATO TRANSAZIONALE | 54 |
| ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART.416 C.P.) | 55 |

31

46

| | |
|---|-----------|
| Associazione per delinquere di stampo mafioso (art.416 bis c.p.) | 57 |
| Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)..... | 58 |
| Favoreggiamento personale (art.378 c.p.) | 59 |
| Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n.43) | 59 |
| Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3,3 bis, 3 ter, 5 D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286)..... | 61 |
| Attività sensibili | 61 |
| PARTE SPECIALE “G” – REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI STRANIERI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE..... | 63 |
| Premessa | 63 |
| Le fattispecie di reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare | |
| Processi sensibili..... | 65 |
| Attività di selezione e assunzione di risorse umane | 65 |
| Rapporti con i fornitori | 66 |
| Regole di comportamento..... | 66 |
| PARTE SPECIALE “h” – REATI TRIBUTARI | 69 |
| ALLEGATI | 70 |
| D.Lgs 231/2001: SEZIONE III - Responsabilità amministrativa da reato | 70 |
| Le fattispecie delittuose non attivate o escluse dal Modello | 71 |
| Il sistema dei presidi della società | 73 |
| • Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture sotto soglia Comunitaria..... | 73 |
| • Liberalità, Sponsorizzazioni ed Omaggi | 73 |
| • Reclutamento del Personale | 73 |
| • CONDIZIONI GENERALI CONTRATTUALI | 73 |
| • Gestione dei finanziamenti | 73 |
| • Gestione del contenzioso | 73 |
| • Gestione del rischio dei reati transnazionali..... | 73 |
| • Gestione delle verifiche ispettive di Enti Pubblici..... | 73 |
| • Gestione rischio di riciclaggio..... | 73 |
| • Gestione Whistleblowing | 73 |

PARTE SPECIALE

PREMESSA

STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale è composta da una parte introduttiva dedicata ad una preliminare ricognizione dei seguenti aspetti:

- (A) definizione dei principi generali cui deve uniformarsi la condotta degli Organi Sociali, dei Dipendenti, dei Partners commerciali, dei Collaboratori o consulenti e dei soggetti esterni che operano in nome e/o per conto della Società (qui di seguito, per brevità, semplicemente “Destinatari”);
- (B) individuazione dei reati e delle aree di attività a rischio (c.d. attività “sensibili”);
- (C) definizione dei principi generali per la redazione dei protocolli di prevenzione.

La presente Parte Speciale è, inoltre, composta da singole Sezioni dedicate alle categorie di reati presi in considerazione dal Decreto.

Le Sezioni sono le seguenti:

- Parte Speciale “A” - Reati contro la P.A.
- Parte Speciale “B” - Reati societari
- Parte Speciale “C” - Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro
- Parte Speciale “D” – Reati ambientali – attualmente sospeso perché in fase di revisione
- Parte Speciale “E” - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Parte Speciale “F” - Reati informatici – attualmente sospeso perché in fase di revisione
- Parte Speciale “H” – Reati Transnazionali
- Parte Speciale “I” – Reati Di Impiego Di Cittadini Stranieri Il Cui Soggiorno è Irregolare
- Parte Speciale “D” – Reati Tributari

In ciascuna delle Sezioni sopra indicate sono descritti:

1. le fattispecie di reato previste nel Decreto;
2. le potenziali aree di attività a rischio (c.d. attività “sensibili”), con indicazione delle relative procedure generali di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati;
3. i principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio;
4. il controllo dell’Organismo di Vigilanza nell’ambito delle attività sensibili.

PARTE INTRODUTTIVA

A. PRINCIPI GENERALI

Rispetto delle leggi

I Destinatari del presente modello di organizzazione e gestione (di seguito denominato anche “Modello”) sono tenuti al rispetto delle leggi italiane e comunitarie.

Nessun Destinatario del Modello può costringere o sollecitare altri Destinatari a violare le leggi italiane o comunitarie.

Conflitto di interessi

I Destinatari del Modello devono valutare prima di ogni operazione la possibilità che si manifestino conflitti di interesse, attuali e/o potenziali, e provvedere affinché il conflitto venga evitato a priori. Sono esempi, non esaustivi e puramente indicativi, di conflitto d'interesse:

- condurre un'operazione in una posizione di vertice e avere interessi economici diretti o indiretti (tramite familiari e parenti) con i fornitori e/o clienti che collaborano all'operazione;
- curare i rapporti con i fornitori e svolgere attività personali o tramite familiari con loro;
- accettare favori da terzi per favorirli nei rapporti con la Società.

Chiunque si trovi in una situazione di conflitto di interesse è tenuto a darne comunicazione al proprio superiore gerarchico (o, nel caso di un Amministratore, al Consiglio di Amministrazione), il quale, oltre a informare l'Organismo di Vigilanza, deve valutare e attivare le misure per cui, nonostante il conflitto d'interesse, l'operazione sarà condotta nel rispetto delle abituali condizioni di mercato.

In caso di dubbio o di impossibilità a risolvere il conflitto d'interesse, l'operazione deve essere sospesa.

Riservatezza

I Destinatari del Modello devono mantenere riservati tutti i dati e le informazioni acquisiti o trattati in esecuzione dell'attività per la Società, nonché assicurare il pieno e puntuale rispetto delle misure di sicurezza e di protezione.

Correttezza

I Destinatari del Modello devono gestire in maniera completa tutte le operazioni, garantendo la trasparenza delle relative informazioni e la legittimità formale e sostanziale di ogni singola operazione.

Imparzialità

I Destinatari del Modello devono evitare di favorire alcun gruppo di interesse o singole persone, nonché astenersi da qualsivoglia discriminazione sul presupposto dell'età, dello stato di salute, del sesso, della religione, della razza o di opinioni politiche e culturali.

Comunicazioni all'esterno

I Destinatari del Modello devono effettuare tutte le comunicazioni verso l'esterno, nel rispetto delle leggi e delle regole interne della Società.

Nessun Destinatario può divulgare o utilizzare a proprio profitto o di terzi notizie o informazioni riservate attinenti alle attività della Società.

Tutela dei beni aziendali

I Destinatari del Modello, nell'utilizzare i beni della Società, devono operare con diligenza per salvaguardare l'efficienza e la durata dei beni. È vietato l'uso improprio che possa arrecare danni e/o riduzioni di efficienza dei beni stessi.

Omaggi, regalie e benefici

Nessun Destinatario del Modello può offrire denaro, beni, servizi e benefici di qualsiasi genere, né in nome e per conto della Società né a titolo personale, a dipendenti o collaboratori di società od enti, allo scopo di promuovere e acquisire condizioni di favore per la Società nella conduzione di operazioni.

Nessun Destinatario può sollecitare denaro, beni, servizi o benefici di qualsiasi genere in occasione dello svolgimento di attività per la Società.

Quanto sopra vale nei rapporti con persone, società o enti pubblici e privati, in Italia e all'Estero.

In deroga ai divieti sopra menzionati, sono ammessi regali di modico valore, con ciò intendendosi un valore indicativo pari ad un massimo di € 50,00 (cinquanta/00), purché siano tali da essere interpretati come normali segni di cortesia o connessi con lo svolgimento della propria attività lavorativa e/o professionale.

Tutti i destinatari del presente modello non possono accettare regali, viaggi, soggiorni in hotel o sconti da parti terze. Devono pertanto essere rifiutati e, ove possibile, devono essere rispediti con una lettera di ringraziamento, specificatamente indicando il divieto imposto dai principi etici della Società. Alternativamente, qualora non sia possibile rispedirli, devono essere messi a disposizione della Società, che provveda a gestirli nel rispetto dei principi del Codice di Condotta e del Modello (es. beneficenza).

È inoltre vietata ogni attività che sotto qualsiasi veste - per esempio sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità - o con attuazione in forma indiretta - per esempio tramite interposte persone - abbia le stesse finalità di acquisire favori per la Società.

Gestione dei processi e dei flussi finanziari

I Destinatari del Modello devono rispettare gli elementi fondamentali delle specifiche procedure interne previste per i processi di gestione della finanza dispositiva, in quanto trattasi di processi da cui può derivare un utilizzo improprio degli strumenti di provvista e la creazione di cosiddetti "fondi occulti" che possono essere utilizzati per la commissione di reati.

In particolare, le specifiche procedure interne relative alla finanza dispositiva devono fare applicazione dei seguenti principi:

- a) esistenza di attori diversi, operanti nelle seguenti fasi/attività del processo:
 - richiesta della disposizione di pagamento per assolvere l'obbligazione;
 - effettuazione del pagamento;
 - controllo/riconciliazioni a consuntivo;
- b) esistenza di limiti all'autonomo impiego di risorse finanziarie mediante la determinazione di livelli autorizzativi per la disposizione di pagamento, articolati in funzione dell'importo e della natura dell'operazione;
- c) esistenza e diffusione di *specimen* di firma in relazione ai livelli autorizzativi definiti per la disposizione di pagamento;
- d) tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo (con specifico riferimento all'annullamento dei documenti che hanno già originato un pagamento).

In generale, eventuali modalità non *standard* devono essere considerate "in deroga" e, pertanto, devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza.

B. INDIVIDUAZIONE DEI REATI E DELLE AREE SENSIBILI

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 prevede che il Modello debba "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati".

Interporto Toscana Centrale S.p.A. (di seguito anche "**Interporto Toscana Centrale**" o la "**Società**") ha analizzato le fattispecie di illeciti perpetrabili nell'ambito della struttura organizzativa della Società ed ha identificato i processi o le aree aziendali nell'ambito delle quali sussiste il rischio di commissione dei reati.

L'elenco dei reati che fanno parte del catalogo del D.Lgs 231/2001 è stato inserito in allegato al presente documento perché più maneggevole. Esso consente un costante aggiornamento da effettuarsi anche quando non sia necessaria una riapprovazione del Modello Organizzativo ad esempio qualora intervengano modifiche normative non sostanziali.

Per ciascuna delle fattispecie criminose sopra evidenziate la Società ne ha valutato l'attivazione. Per le parti attivate ha, quindi, individuato le singole attività sensibili e qualificato i principi di controllo e di comportamento cui devono attenersi tutti coloro che vi operano.

Tra i reati attualmente contemplati dal Decreto ed "attivati" dalla Società sono stati individuati i reati che concretamente possono comportare la responsabilità amministrativa degli enti e saranno descritti in sezioni apposite nel proseguo della presente Parte Speciale.

L'elenco dei reati non attivati o esclusi dopo un processo di risk assessment sono individuati sono stati inseriti in allegato al presente documento.

C. DEFINIZIONE DEI PRINCIPI GENERALI PER LA REDAZIONE DEI PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

Al fine della redazione/integrazione delle procedure di controllo e prevenzione, di seguito sono riportati i principi procedurali cui devono essere improntate le specifiche procedure per la creazione di c.d. "protocolli di prevenzione", volti a prevenire la commissione dei reati contemplati nel Modello.

L'approvazione delle procedure deve essere affidata a personale diverso dal responsabile di Funzione che svolge l'attività da regolamentare, ma allo stesso tempo deve prevedere il contributo, soprattutto nella fase di controllo, da parte di coloro che dovranno applicarla.

Le procedure devono assicurare il rispetto dei seguenti elementi di controllo:

- **tracciabilità:** deve essere ricostruibile la formazione degli atti e delle fonti informative/documentali utilizzate a supporto dell'attività svolta, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate; ogni informazione deve essere documentata in tutte le fasi, di modo che sia sempre possibile l'attività di verifica e controllo; tale attività di verifica e controllo deve essere a sua volta documentata mediante la redazione di verbali;
- **separazione di compiti:** non deve esserci identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- **poteri di firma e poteri autorizzativi:** devono esistere regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni, in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali e con una precisa indicazione dei limiti di spesa; le procedure devono, inoltre, prevedere obblighi di rendiconto al superiore gerarchico;
- **archiviazione/tenuta dei documenti:** i documenti riguardanti l'attività devono essere archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza; deve inoltre essere evitato che venga consentito l'accesso a terzi che non siano espressamente autorizzati;
- **riservatezza:** l'accesso ai documenti già archiviati, di cui al punto precedente, deve essere motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza.

Con riferimento sia alle attività c.d. a rischio individuate sia ad ogni singola funzione aziendale preposta, devono essere riportati i seguenti schemi di controllo:

- una breve descrizione delle principali fasi che caratterizzano in genere l'attività;
- una breve descrizione delle principali attività svolte con riferimento, invece, alle singole funzioni aziendali;
- le procedure di controllo, volte a contrastare (ragionevolmente) le possibilità di violazione

delle regole contenute nel presente Modello, differenziate, ove necessario e/o possibile, in relazione ai reati previsti;

- i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza per evidenziare le aree da investigare e tenere sotto controllo.

Per ciascun protocollo di prevenzione deve essere individuato un responsabile che dovrà coincidere con il responsabile della funzione interessata dall'operazione sensibile, il quale dovrà garantire il rispetto delle regole di condotta, dei protocolli e delle procedure aziendali, tenendo prontamente informato l'Organismo di Vigilanza e coordinandosi con lo stesso.

PARTE SPECIALE “A” – REATI CONTRO LA PA

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Definizione di Pubblica Amministrazione

Obiettivo del presente capitolo è quello di indicare dei criteri generali e fornire un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come “soggetti attivi” nei reati rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare le fattispecie criminose previste nel Decreto Legislativo citato.

Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato “Ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla Pubblica Amministrazione quegli Enti che svolgono “tutte le attività dello Stato e degli altri Enti Pubblici”. Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti alla categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, gli Enti o categorie di Enti individuati nella seguente Tabella:

| Enti Pubblici | Categorie di Enti Pubblici |
|--|--|
| 1) Enti ed Amministrazioni dello Stato ad ordinario autonomo: - Ministeri; - Camera e Senato; - Dipartimento Politiche Comunitarie; - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; - Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; - Autorità Garante per la protezione dei dati personali; - Agenzia delle Entrate. | 1) Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative 2) Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni. 3) Comunità montane e loro consorzi ed associazioni. 4) Enti e Monopoli di Stato 5) Rai 6) ASL |
| 2) Regioni 3) Province 4) Comuni | |
| 5) Tutti gli Enti Pubblici non economici nazionali, regionali, e locali: INPS, CNR, INAIL, INPDAL, INPDAP, ISTAT, ENASARCO. | |

▲ Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali, o ad opera dei quali, si perfezionano le fattispecie criminose ex D.Lgs.231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'art. 357, comma primo, cod. pen., è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. Il secondo comma precisa che, agli effetti della legge penale “è pubblica la

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Arial, 10 pt, Colore carattere: Nero

funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi". In altre parole è definita pubblica, amministrazione disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al proseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357, cod. pen. elenca alcuni dei principali criteri di massima per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico". Vengono quindi pacificamente definite come "funzioni pubbliche" quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: a) poteri deliberativi; c) poteri certificativi.

Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una "pubblica funzione amministrativa". Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali "casi dubbi", può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di Enti territoriali, ma anche - sempre riferendoci ad una attività di altro Ente pubblico retta da norme pubblicistiche - tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza. Esatto sembra infine affermare che, in tale contesto, che non assumono la qualifica in esame altri soggetti, sebbene grado tutt'altro che modesto, svolgano solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell'Ente (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non "formino" o manifestino la volontà della Pubblica Amministrazione).

| |
|--|
| Reati che possono essere commessi solo da o verso pubblici ufficiali |
|--|

| |
|---|
| Art. 317 cod. pen. Concussione Art. 318 cod. pen. Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 cod. pen. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio Art. 319 ter. cod. pen. Corruzione in atti giudiziaria Art. 319 quater cod. pe. Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 322 cod. pen. Istigazione alla corruzione |
|---|

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" non è allo stato concorde in dottrina così come in giurisprudenza. Volendo meglio puntualizzare tale categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" è necessario far riferimento alla definizione fornita dal codice penale e alle interpretazioni emerse a seguito dell'applicazione pratica. L'art. 358 cod. pen., a tale riguardo specifica che: "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale". Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato - così come la "pubblica funzione" - da norme di diritto pubblico; tuttavia il servizio si caratterizza per l'assenza dei poteri di natura certificativi, autorizzativi e deliberativa propri della pubblica funzione.

La legge, inoltre, precisa ulteriormente che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale". La giurisprudenza ha individuato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica.

In particolare si fa riferimento ai seguenti indici:

la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o altri enti pubblici;

la presenza di una convenzione e /o concessione con la pubblica amministrazione;

l'apporto finanziario da parte dello Stato;

la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'Ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interessi generali.

I caratteri peculiari della figura dell'incaricato di un pubblico servizio possono essere, quindi così sintetizzati:

sono tutti coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Pubblico Servizio è un attività:

disciplinata da norme di diritto pubblico;

caratterizzata dalla mancanza di poteri di natura deliberativa, autorizzativa e certificativa tipici della Pubblica funzione amministrativa;

mirata alla cura di interessi pubblici o al soddisfacimento di bisogni di interesse generale;

non può mai costituire pubblico servizio lo svolgimento di semplici mansioni di ordine né la prestazione di opera meramente materiale.

| |
|--|
| Reati che possono essere ascritti agli incaricati di pubblico servizio |
|--|

| |
|--------------------------------|
| Art. 317 cod. pen. Concussione |
|--------------------------------|

| |
|--|
| Art. 318 cod. pen. Corruzione per l'esercizio della funzione |
|--|

| |
|--|
| Art. 319 cod. pen. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio |
|--|

| |
|--|
| Art. 319 ter cod. pen. Corruzione in atti giudiziari |
|--|

| |
|--|
| Art. 322 cod. pen. Istigazione alla corruzione |
|--|

I reati di cui agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001 prevedono come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (rientrando in tale ambito anche i rapporti con gli Stati Esteri).

Si illustrano sinteticamente qui di seguito le fattispecie previste dagli artt. 24, 25 e 25–novies del Decreto, trattate nel presente capitolo.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. La condotta, infatti, consiste nel distrarre, anche parzialmente, la somma ottenuta, facendo rilevare che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Sanzione pecuniaria applicabile fino a 500 quote. Se dalla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o ne è derivato un danno di particolare gravità la sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra un minimo di 200 ad un massimo di 600 quote.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso

tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea. Tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, configurandosi solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato ex art. 640 *bis*. Sanzione pecuniaria applicabile fino a 500 quote. Se dalla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o ne è derivato un danno di particolare gravità la sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra un minimo di 200 ad un massimo di 600 quote.

Concussione (art. 317 c.p.)

Detta fattispecie di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Nel reato di concussione decisiva è la preminenza prevaricatrice esercitata dal pubblico ufficiale sulla controparte privata per creare o insinuare nel soggetto passivo uno stato di timore atto a elidere la volontà. Poiché sia la posizione di preminenza del pubblico ufficiale sia quella di soccombenza del privato si manifestano attraverso qualsiasi atteggiamento, anche esplicito, non è possibile alcuna tipizzazione delle condotte concussive. Si evidenzia, in ogni modo, che questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D. lgs. 231/2001.

Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)

Tale ipotesi di reato, a differenza del reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio previsto dal successivo art. 319, cod. pen., configura "una violazione del principio di correttezza e di imparzialità cui dovrebbe conformarsi l'attività della Pubblica Amministrazione senza, però, che la parzialità si trasferisca nell'atto, che resta l'unico possibile per attuare interessi esclusivamente pubblici". In sostanza, il delitto di corruzione in esame può essere commesso anche con la sola accettazione della promessa di ricevere denaro o altra utilità, senza che a questa promessa si accompagni immediatamente la dazione materiale. Restano esclusi dal reato di corruzione soltanto gli omaggi di cortesia, soltanto se questi si caratterizzano per la loro modicità, in modo che si possa escludere l'ipotesi che essi rappresentino corrispettivi dell'atto di ufficio.

Il reato previsto dall'art. 318 cod. pen., così come quello previsto dal successivo art. 319, cod. pen., è stato inserito nelle previsioni del D. lgs. 231/2001 – anche se reato tipico della Pubblica Amministrazione - poiché gli esponenti di alcune fattispecie societarie a carattere privato investite dello svolgimento di un pubblico servizio sono equiparati a pubblici funzionari ovvero a incaricati di un pubblico servizio.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 e 319 bis c. p.)

A differenza del reato previsto dall'art. 318 cod. pen., in precedenza esaminato, il reato, in questo caso, si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale italiano o estero riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio, determinando un vantaggio in favore dell'offerente.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza) sia in un atto contrario ai suoi doveri ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). In ogni caso di tratta di un atto contrario ai principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione pubblica. Ai fini della configurabilità del reato vanno considerati sia gli atti illegittimi o illeciti – vietati, cioè, da norme imperative o contrastanti con norme dettate per la loro validità ed efficacia – sia quegli atti che, pur formalmente regolari siano posti in essere dal pubblico funzionario prescindendo volutamente dall'osservanza dei doveri che allo stesso incombono.

Si ha circostanza aggravante, ai sensi dell'art. 319-bis cod. pen., con conseguente aumento di pena "se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi

o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'Amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene”.

Istigazione alla Corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato rappresenta una “forma anticipata” del reato di corruzione. In particolare, il reato di istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio rifiuti l'offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Si ritiene di sottolineare che il reato in esame non costituisce una circostanza aggravante di quelli previsti dagli art. 318 e 319 cod. pen., ma costituisce una fattispecie autonoma, in quanto scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziaria sia svolta imparzialmente.

A questo proposito si ricorda che la qualità di “parte” in un processo penale sia da riconoscere non solo all'imputato ma anche all'indagato e a chi dovrebbe rivestire tale qualità. La norma, inoltre, non distingue – come possibili autori del reato – fra pubblici ufficiali di diversa specie. Questa condotta è, dunque, ipotizzabile nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario).

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Truffa ai danni dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Essa si verifica quando, per ottenere ingiusti profitti, si mettono in atto raggiri o artifici tali da recare un danno allo Stato o ad altri Enti pubblici.

Sanzione pecuniaria applicabile fino a 500 quote. Se dalla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o ne è derivato un danno di particolare gravità la sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra un minimo di 200 ad un massimo di 600 quote.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

E' un'ipotesi specifica della Truffa in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee e si concretizza quando la truffa è diretta ad ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche.

Sanzione pecuniaria applicabile fino a 500 quote. Se dalla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o ne è derivato un danno di particolare gravità la sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra un minimo di 200 ad un massimo di 600 quote.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (Art. 640 ter c.p.)

Il reato di frode informatica mantiene la stessa struttura della truffa e anche i medesimi elementi costitutivi. Esso si differenzia solamente poiché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona - soggetto passivo – bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima. Nel definire il reato in oggetto è stato omissivo il riferimento agli artifici e raggiri compiuti dall'agente del reato al fine di indurre in errore la vittima ma si è posto l'accento soltanto sull'aspetto oggettivo dell'alterazione dei dati nell'ambito del sistema del soggetto leso. Mancando il requisito soggettivo di avere indotto alcuno in errore attraverso artifici o raggiri, il reato di frode informatica si perfeziona, quindi, anche quando il soggetto passivo sia ben consapevole dell'alterazione del suo sistema informatico e, anzi tenti di opporsi alla sua

violazione. La frode informatica, pertanto si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con annesso danno patrimoniale altrui e postula necessariamente la manipolazione del sistema informatico danneggiato.

Tale illecito può realizzarsi ad esempio quando, dopo aver ottenuto un finanziamento, venisse violato un sistema informatico di un ente pubblico allo scopo di inserire un importo relativo a finanziamenti superiore a quello legittimamente ottenuto.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

ATTIVITÀ A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e comprendente anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri).

Sono quindi definite a rischio tutte le aree aziendali che per lo svolgimento della propria attività intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione (c.d. "rischio diretto"), o gestiscono risorse finanziarie che potrebbero essere impiegate per attribuire vantaggi ed utilità a pubblici ufficiali (c.d. "rischio indiretto").

Pertanto, agli Amministratori, al Direttore Generale, ai Responsabili delle singole Funzioni e ai Dipendenti, ivi compresi i collaboratori esterni (che agiscono in nome o per conto di Interporto Toscana Centrale) è assolutamente vietato costringere o indurre qualcuno a dare o ad promettere indebitamente, per sé o per terzi (compreso Interporto Toscana Centrale) denaro o altra utilità.

Gestione rapporti con Enti pubblici

I processi riguardano la gestione dei rapporti con gli Enti pubblici con cui la Società entra in contatto nello svolgimento della propria attività (es. Comune e Prefettura per autorizzazioni edilizie ed agibilità, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, Autorità Giudiziaria, ecc.).

In relazione a questi processi, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere la **corruzione** e la **truffa a danno dello Stato**.

Il reato di corruzione potrebbe essere consumato attraverso il contatto con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione, con la finalità di influenzare posizioni e decisioni a favore (o a minor sfavore) per la Società.

Il reato di truffa a danno dello Stato potrebbe configurarsi in una rappresentazione non trasparente dei fatti, tramite l'emissione di documenti o la specifica condotta ingannevole nei confronti dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione, da cui derivi un danno all'Ente pubblico.

Il processo di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di richieste di autorizzazioni, concessioni, trasmissione di informative ecc. si articola nelle seguenti fasi:

- predisposizione della documentazione;
- verifica della documentazione predisposta;
- trasmissione della documentazione richiesta e archiviazione della pratica;
- eventuale gestione dei rapporti con gli Enti pubblici;
- eventuali verifiche ed ispezioni da parte dell'Ente pubblico.

Gli elementi specifici di controllo si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla tracciabilità delle attività e sulla valutazione complessiva dell'attività.

1. Le attività devono essere svolte in modo tale da garantire la veridicità, la completezza, la congruità e la tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni a supporto dell'istanza di autorizzazione o forniti in esecuzione degli adempimenti o delle attività di monitoraggio, prevedendo, ove opportuno, specifici controlli. In particolare, laddove l'autorizzazione/adempimento preveda l'elaborazione di dati ai fini della predisposizione dei documenti richiesti dall'Ente pubblico, è effettuato un controllo sulla correttezza delle elaborazioni da parte di almeno due soggetti.
2. Tutti i soggetti che inviano o trasmettono richieste, dati o informazioni, in nome e per conto della Società ad Enti pubblici, se privi di deleghe formali, devono essere individuati e autorizzati tramite delega interna, che deve essere archiviata.
3. La tracciabilità del processo è garantita tramite l'archiviazione di copia della documentazione consegnata o trasmessa, anche in via telematica o elettronica, all'Ente pubblico.
4. Al fine di poter effettuare una valutazione complessiva dell'attività svolta, la Società richiede a tutti i soggetti che gestiscono rapporti con la Pubblica Amministrazione, di rendicontare periodicamente in merito alle attività svolte.

Verifiche e ispezioni da parte di Enti autorizzativi e di controllo

Il processo riguarda le attività di verifica ed ispezione svolte da parte dei rappresentanti degli Enti autorizzativi e di controllo (es. Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Prefettura, Ispettorato del Lavoro, ASL, SIAE, ecc.).

In relazione a questo processo, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere la **corruzione** e la **truffa a danno dello Stato**.

Il reato di corruzione potrebbe essere commesso tramite la presenza del contatto con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione, con la finalità di influenzare posizioni e decisioni a favore (o a minor sfavore) per la Società.

Il reato di truffa a danno dello Stato potrebbe configurarsi in una rappresentazione non trasparente della realtà, tramite l'emissione di documenti, o la specifica condotta ingannevole nei confronti dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione, da cui derivi un danno allo Stato.

Il processo di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di verifiche e ispezioni si articola nelle seguenti fasi:

- gestione dei rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- eventuale predisposizione e consegna della documentazione richiesta;
- eventuale firma del verbale di fine ispezione.

Gli elementi specifici di controllo si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla tracciabilità delle attività e sulla valutazione complessiva del processo.

1. I soggetti che entrano in contatto con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione in occasione di visite e ispezioni, se privi di deleghe formali, devono essere individuati e autorizzati tramite delega interna, che deve essere archiviata. Al fine di garantire un maggior presidio, la Società richiede il coinvolgimento di almeno due soggetti, ove possibile, in ciascun processo nei confronti di rappresentanti degli enti autorizzativi e di controllo.
2. La tracciabilità del processo è garantita tramite la registrazione e l'archiviazione degli atti e dei documenti (es. verbale di ispezione, copie della documentazione fornita, ecc.) inerenti ogni specifica verifica o ispezione, a cura dei soggetti che hanno assistito alla verifica.
3. La valutazione complessiva avviene tramite la rendicontazione dell'attività svolta, richiesta dalla Società a tutti i soggetti che hanno assistito alla verifica.

Richiesta finanziamenti e contributi pubblici

Il processo riguarda la gestione dei rapporti con Enti pubblici per acquisire e gestire finanziamenti agevolati, contributi, esenzioni fiscali, contributi all'occupazione, ecc. concessi da soggetti pubblici (es. formazione finanziata dalla Provincia, finanziamenti agevolati, ecc.).

In relazione a questo processo, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere la **corruzione**, la **truffa a danno dello Stato**, l'**indebita percezione di erogazioni** e la **malversazione**.

Il reato di corruzione potrebbe essere commesso tramite il contatto con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione, con la finalità di influenzare posizioni e decisioni a favore (o a minor sfavore) per la Società.

Il reato di truffa a danno dello Stato potrebbe configurarsi in una rappresentazione non trasparente dei fatti, tramite l'emissione di documenti o la specifica condotta ingannevole nei confronti dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione, da cui derivi un danno allo Stato.

Il reato di indebita percezione di erogazioni potrebbe essere commesso al momento della richiesta dello stanziamento del finanziamento concesso e dell'acquisizione del finanziamento agevolato mediante la presentazione di richieste di finanziamento che contengano dichiarazioni o documenti falsi che attestino dati o fatti non veri o omettano informazioni dovute.

Il reato di malversazione potrebbe essere commesso nel caso in cui i fondi agevolati ottenuti vengano destinati, in tutto o in parte, a scopi diversi da quelli dichiarati.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- predisposizione della documentazione;
- verifica della documentazione predisposta;
- trasmissione della documentazione e archiviazione della pratica;
- gestione dei rapporti con gli Enti pubblici per la rendicontazione sull'utilizzo dei fondi ottenuti;
- eventuali verifiche ed ispezioni da parte dell'Ente pubblico.

Gli elementi specifici di controllo si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla tracciabilità delle attività e sulla valutazione complessiva dell'attività.

1. Le attività devono essere svolte in modo tale da garantire la veridicità, la completezza, la congruità e la tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni a supporto dell'istanza di autorizzazione o forniti in esecuzione degli adempimenti, prevedendo, ove opportuno, specifici controlli.

In particolare, laddove la richiesta preveda l'elaborazione di dati ai fini della predisposizione dei documenti richiesti dall'Ente pubblico, è effettuato un controllo sulla correttezza delle elaborazioni da parte di almeno due soggetti.

2. Tutti i soggetti che possono inviare o trasmettere richieste, dati o informazioni, in nome e per conto della Società ad Enti Pubblici, devono essere muniti dei formali poteri a ciò necessari.

3. La tracciabilità del processo è garantita tramite l'archiviazione di copia della documentazione consegnata o trasmessa, anche in via telematica o elettronica, all'Ente pubblico.

4. Al fine di poter effettuare una valutazione complessiva, la Società richiede a tutti i soggetti che gestiscono rapporti con la Pubblica Amministrazione per contributi, sovvenzioni, finanziamenti ecc., di rendicontare periodicamente in merito alle attività svolte.

Gestione del personale

Il processo di selezione, assunzione e gestione del personale è formato da tutte le attività necessarie alla costituzione del rapporto di lavoro tra la Società e una persona fisica e alla successiva gestione.

Il processo in oggetto potrebbe costituire una delle modalità strumentali attraverso cui commettere il reato di **corruzione**.

Una condotta non trasparente nelle varie fasi di gestione del personale, potrebbe consentire la commissione di tale reato attraverso, ad esempio, l'assunzione o l'erogazione di un premio ad un dipendente "gradito" ai soggetti della Pubblica Amministrazione, per ottenere facilitazioni nel normale svolgimento di altre attività aziendali (ad es. ottenimento di licenze, ecc.).

La Società adotta criteri di merito strettamente professionali per qualunque decisione relativa alla vita professionale di un dipendente.

Si deve provvedere a selezionare, assumere, formare, retribuire, premiare e gestire i dipendenti senza discriminazione alcuna e si deve creare un ambiente di lavoro nel quale le caratteristiche personali non possano dare luogo a discriminazioni. Il processo è valido per tutte le fasce professionali di interesse (impiegati, quadri, ecc.) e si articola nelle seguenti fasi:

- analisi e richiesta di nuove assunzioni;
- definizione del profilo del candidato;
- reclutamento dei candidati;
- effettuazione del processo selettivo;
- individuazione dei candidati;
- formalizzazione dell'assunzione;
- gestione del dipendente.

Il sistema di controllo si basa sulla tracciabilità e trasparenza del processo, della separazione di funzioni nella fase di selezione e gestione, nonché dell'esistenza di momenti valutativi tracciabili.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati.

1. Nella fase di acquisizione e gestione del *curriculum-vitae*, è garantita la tracciabilità delle fonti di reperimento (ad es. bandi di gara pubblicati sul sito, *e-recruitment*, inserzioni, ecc.).

2. Nella fase di selezione, devono essere coinvolti almeno due soggetti, per il giudizio "tecnico" e per quello "attitudinale".

3. Nella fase di formulazione dell'offerta e nella fase di assunzione, è necessario:

- procedere alla scelta in merito alla valutazione di idoneità;
- determinare la retribuzione, gli eventuali benefits, ecc. coerentemente con le politiche aziendali;
- in sede di sottoscrizione della lettera di assunzione, verificare l'effettiva esistenza della documentazione che certifica il corretto svolgimento delle fasi precedenti.

4. In occasione di conferimenti di premi annuali o di elargizioni ad *hoc* ai dipendenti, anche se legati ad obiettivi preventivamente comunicati, deve essere rispettato il principio di tracciabilità nella fase di valutazione del personale e di verifica del raggiungimento dell'obiettivo, a cura dei soggetti coinvolti nel processo (es. Direttore Generale).

5. In occasione di passaggio di livello di un dipendente, è rispettato il principio di tracciabilità nella fase di valutazione del personale (a cura del Direttore Generale), e di separatezza delle funzioni, tramite la decisione vincolante dei soggetti muniti dei necessari poteri autorizzativi (es. Consiglio di Amministrazione).

6. Al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, le funzioni preposte sono responsabili dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito del processo di selezione e assunzione del personale, di erogazione dei premi e di passaggi di livello.

Gestione dei regali e degli omaggi

Per gestione di regali e omaggi si intende quel processo attraverso il quale la Società elargisce beni, nell'ambito delle ordinarie relazioni di affari, al fine di promuovere l'immagine di Interporto Toscana Centrale.

Il processo di gestione di regali e omaggi è una delle modalità strumentali attraverso la quale, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione. Tale reato si potrebbe realizzare attraverso il riconoscimento/concessione di vantaggi ad esponenti della Pubblica Amministrazione o a persone o enti "gradite" ai soggetti della Pubblica Amministrazione, per ottenere facilitazioni nel normale svolgimento di altre attività aziendali (ad es. ottenimento di licenze, ecc.).

Il processo di gestione di regali e omaggi può essere diviso nelle seguenti fasi:

- individuazione delle iniziative;
- richiesta del fabbisogno;
- autorizzazione alla spesa e, qualora previsto, stipula dell'accordo/contratto;
- eventuale selezione del fornitore e conseguente acquisizione;
- rilascio di beneplacito, contabilizzazione e pagamento fatture.

Non è consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti e benefici materiali di qualsiasi entità a terzi, pubblici ufficiali o privati, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio.

Gli atti di cortesia commerciale, come regali e omaggi, sono consentiti soltanto quando siano di modico valore, con ciò intendendosi un valore indicativo pari ad un massimo di € 50,00 (cinquanta/00), e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

Tutti i destinatari del presente modello non possono accettare regali, viaggi, soggiorni in hotel o sconti da parti terze. Devono pertanto essere rifiutati e, ove possibile, devono essere rispediti con una lettera di ringraziamento, specificatamente indicando il divieto imposto dai principi etici della Società. Alternativamente, qualora non sia possibile rispeditarli, devono essere messi a disposizione della Società, che provveda a gestirli nel rispetto dei principi del Codice di Condotta e del Modello (es. beneficenza). Ai collaboratori esterni viene formalmente richiesto di attenersi ai principi contenuti nel Codice di Condotta, con l'esplicita previsione di risoluzione di diritto dal rapporto in caso di inadempimento.

Il sistema di controllo si basa sulla definizione di soglie specifiche di valore per le varie tipologie di spese, sull'esistenza di livelli autorizzativi, sulla separazione di ruoli nelle fasi chiave del processo, sulla registrazione dei vari atti e sulla valutazione complessiva delle sponsorizzazioni richieste.

1. Fermo quanto indicato sopra, la Società definisce specifiche soglie di valore per i regali e gli omaggi destinati a pubblici dipendenti e amministratori.
2. I soggetti aziendali che hanno la facoltà di richiedere e di autorizzare i regali e gli omaggi sono solamente quelli espressamente individuati dalla Società, con una chiara segregazione di funzioni tra chi inoltra la richiesta interna, chi rilascia l'autorizzazione (quali per esempio il Direttore Generale) e chi seleziona il fornitore.
3. Tutti i soggetti coinvolti devono procedere alla registrazione delle singole fasi del processo (richiesta di acquisto, documentazione a supporto, ecc.) in modo tale che sia possibile la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte, mantenendo in particolare la registrazione degli omaggi consegnati a soggetti della Pubblica Amministrazione.
4. Al fine di poter svolgere una valutazione complessiva del processo, la Società richiede a tutti i soggetti aziendali espressamente autorizzati, di relazionare periodicamente sui regali e omaggi elargiti.

In particolare è fatto divieto di distribuire o accettare omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. Quindi:

- è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani o esteri o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- non possono essere accettati omaggi a favore di Destinatari eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;
- gli omaggi e i regali (offerta o ricevuti) consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico, e devono essere documentati in modo adeguato per consentire le necessarie verifiche.

Gestione dei beni strumentali, delle utilità aziendali e delle trasferte

Il processo di gestione dei beni strumentali e delle altre utilità della Società, nonché il processo per la gestione delle trasferte, riguarda tutti i dipendenti e gli organi sociali, nel momento in cui hanno la disponibilità di beni della Società o comunque hanno la possibilità di utilizzarne.

A titolo esemplificativo, rientrano in questo processo l'utilizzo del cellulare aziendale, degli automezzi, dei personal computer, ecc. ovvero di altre risorse per l'effettuazione delle trasferte.

Il processo costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di **corruzione**, ad es. con l'assegnazione o con la concessione della possibilità di utilizzo di beni strumentali aziendali a persone o società "gradite" ai soggetti della Pubblica Amministrazione, per ottenere in cambio favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività della Società.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- emissione della richiesta di utilizzo di un bene o di altra utilità (anche ai fini delle trasferte);
- autorizzazione della richiesta;
- utilizzo del bene o di altra utilità da parte del richiedente;
- verifica sul corretto utilizzo del bene o di altra utilità.

La gestione del processo è rimessa alle varie funzioni della Società, poiché ogni dipendente ha la facoltà di richiedere l'utilizzo di un determinato bene o di altra utilità, mentre l'autorizzazione all'utilizzo è riservata al Direttore Generale.

Per le operazioni di gestione dei beni strumentali e delle utilità della Società, il sistema di controllo si basa su livelli autorizzativi definiti, nonché sulla registrazione e tracciabilità dei vari atti.

1. La richiesta del bene strumentale o di altra utilità deve essere motivata, in ragione del ruolo e della mansione del personale beneficiario, attraverso formale richiesta dell'interessato.

L'assegnazione può essere autorizzata solamente dal Direttore Generale o dal consigliere delegato, se nominato.

2. All'atto della assegnazione, devono essere previsti dei casi di revoca del bene o dell'utilità assegnati in caso di violazione delle procedure o dei regolamenti interni durante il loro utilizzo.

3. Tutti i soggetti coinvolti nel processo devono assicurare la registrazione e l'archiviazione delle singole fasi dello stesso (richiesta, autorizzazione, ecc.) nonché della relativa documentazione (ricevute fiscali, giustificativi, rimborsi, ecc.), in modo tale che sia possibile la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte.

Gestione degli acquisti e consulenze

Il processo di gestione degli acquisti è relativo alle attività inerenti l'acquisizione di beni o servizi (es. PC, automezzi, consulenze, ecc.), tra i quali anche l'attività di comunicazione pubblicitaria verso l'esterno.

Il processo di acquisizione di beni e servizi costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di **corruzione**, attraverso la gestione non trasparente del processo (ad es. con l'assegnazione di contratti o di ordini di acquisto a persone o società "gradite" ai soggetti della Pubblica Amministrazione, per ottenere in cambio favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali).

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- emissione della richiesta d'acquisto anche tramite mail;
- autorizzazione alla richiesta di acquisto;
- selezione del fornitore;
- stipulazione del contratto (ove previsto) oppure trasmissione della richiesta;
- gestione operativa del contratto/ordine (consegna beni / esecuzione prestazioni);
- rilascio benessere, contabilizzazione e pagamento fatture.

Il sistema di controllo si basa su livelli autorizzativi definiti, sulla separazione di ruoli nelle fasi chiave del processo, sulla registrazione dei vari atti e sulla valutazione complessiva delle forniture richieste.

1. L'autorizzazione di una Richiesta di Acquisto può avvenire esclusivamente da parte dei soggetti a ciò autorizzati, ossia il Direttore Generale o, se necessario, il Consiglio di Amministrazione

2. E' prevista la separazione dei ruoli nelle seguenti fasi/attività del processo:

- richiesta della fornitura anche tramite mail;
- autorizzazione da parte dei soggetti espressamente individuati;
- effettuazione dell'acquisto da parte delle funzioni preposte;
- certificazione dell'esecuzione dei servizi/consegna dei beni (rilascio benessere) da parte del richiedente l'acquisto;
- effettuazione del pagamento.

3. L'attività selettiva è svolta fra diversi offerenti, in modo da garantire un'obiettiva comparazione delle offerte (sulla base di criteri oggettivi e documentabili), sia nel caso di acquisto di beni (per esempio per gli automezzi) o di servizi (come le consulenze legali, finanziarie e industriali).

4. E' consentito derogare ai principi di comparazione per tutti quei rapporti basati sulla fiducia (es. affidamento a professionisti ed associazioni professionali di incarichi professionali) a condizione che ciò sia adeguatamente motivato e documentato.

5. Tutti i soggetti coinvolti nel processo devono assicurare la registrazione e l'archiviazione delle singole fasi del processo (richiesta dalla fornitura, esistenza dei preventivi, ecc.), in modo tale che sia possibile la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative.

6. Al fine di poter effettuare una valutazione complessiva, la Società richiede alle funzioni coinvolte di rendicontare in merito all'attività svolta.

Gestione delle risorse finanziarie

Il processo di gestione delle risorse finanziarie comprende tutte le attività di movimentazione del denaro della Società (es. nota spese, pagamenti, movimentazioni bancarie e uscite di cassa in genere, ecc.).

Il processo potrebbe costituire una delle modalità strumentali attraverso cui commettere il reato di **corruzione**, ad es. con il riconoscimento/concessione di vantaggi o di pagamenti a

persone o società "gradite" ai soggetti della Pubblica Amministrazione, per ottenere in cambio favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività della Società.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- presentazione della nota spese / richiesta di pagamento;
- verifica della congruità della nota spese / richiesta di pagamento rispetto alle procedure interne;
- autorizzazione della nota spese / richiesta di pagamento;
- rimborso della nota spese / effettuazione del pagamento.

La gestione del processo è rimessa alle varie funzioni della Società, mentre l'autorizzazione alla nota spesa o al pagamento è riservata solamente ai soggetti a ciò espressamente autorizzati, ossia il Direttore Generale o, se necessario, il Consiglio di Amministrazione.

Per la gestione delle risorse finanziarie, il sistema di controllo si basa su livelli autorizzativi definiti, nonché sulla registrazione e tracciabilità dei vari atti.

1. Sono stabiliti, coerentemente con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative, tipologie di spesa e limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del personale della Società o dei componenti degli organi sociali. Il rimborso delle spese sostenute dovrà essere richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e solo previa produzione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute.

2. Le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa e devono essere documentate e registrate.

3. L'impiego di risorse finanziarie deve essere motivato dal soggetto richiedente e autorizzato dai soggetti muniti di idonei poteri.

4. Nessun pagamento può essere regolato in contanti, se non nei limiti previsti dal presente Modello.

Tutti i soggetti coinvolti nel processo devono assicurare la registrazione e l'archiviazione delle singole fasi del processo (richiesta, autorizzazione, ecc.), in modo tale che sia possibile la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La presente sezione si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori, Direttore Generale e Dipendenti (nel seguito "Esponenti Aziendali") operanti nelle aree in cui sono svolte attività a rischio nonché da Collaboratori esterni, nel caso in cui la Società si trovi a dover interagire con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione (funzionari e amministratori).

Il Responsabile di Funzione (nel seguito anche il "Responsabile"), la cui area di attività determina un contatto diretto o indiretto con la Pubblica Amministrazione, deve garantire

- a) la tracciabilità dei rapporti e della gestione delle attività con la Pubblica Amministrazione;
- b) il rispetto delle norme vigenti e delle regole di comportamento aziendali;
- c) il perseguimento dell'interesse aziendale.

Inoltre, a tutti gli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, è vietato:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24, 25 e 25-novies del Decreto);
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- 1) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- 2) offrire o effettuare, direttamente o indirettamente, pagamenti indebiti e promesse di vantaggi personali, di qualsiasi natura, ai pubblici funzionari. Tale divieto include l'offerta, diretta o indiretta, di gratuita disponibilità di servizi, ovvero di attrezzature, finalizzata a influenzare decisioni od operazioni;
- 3) distribuire o accettare omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dal presente Modello e dal Codice di Condotta. In particolare:
 - è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani o esteri o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
 - non possono essere accettati omaggi a favore di Esponenti Aziendali eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;
 - gli omaggi e i regali (offerta o ricevuti) consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico, e devono essere documentati in modo adeguato per consentire le necessarie verifiche.
- 4) accordare o accettare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.), siano essi diretti a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o ad Esponenti Aziendali, che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto 3;
- 5) riconoscere compensi in favore di Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente;
- 6) presentare dichiarazioni non veritiere ad Organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati nonché di rendicontare l'utilizzo di tali somme;
- 7) presentare alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere o non complete al fine di favorire indebitamente gli interessi della Società;
- 8) destinare somme ricevute da Organismi pubblici nazionali e/o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.
- 9) avere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e servizi offerti/forniti;
- 10) omettere informazioni al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- 11) influenzare indebitamente, nell'interesse della Società, il giudizio, il parere ovvero le risultanze delle attività svolte dai rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- 12) versare ad alcuno, a qualsiasi titolo, somme od altri corrispettivi finalizzati a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione di contratti con la Pubblica Amministrazione rispetto agli obblighi in essi assunti;
- 13) destinare somme ricevute per sé o per la gestione della Società da organismi pubblici a titolo di erogazione, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano previsti;
- 14) promettere o concedere "soluzioni privilegiate" (ad es. sconti sui servizi / prestazioni al di fuori delle modalità *standard*, interessamento per rendere più facile l'assunzione di parenti/affini/amici, ecc.);
- 15) effettuare spese di rappresentanza non necessarie e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- 16) fornire o promettere di fornire, anche tramite terzi, opere o servizi (ad es. manutenzione su autovetture private, opere di ristrutturazione di edifici privati residenziali, ecc.);
- 17) fornire o promettere di fornire informazioni e/o documenti riservati;
- 18) favorire, nei processi di acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati dai rappresentanti stessi come condizione per lo svolgimento successivo delle attività (ad es. affidamento della commessa, concessione del finanziamento agevolato, ecc.).

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- a) i rapporti con la Pubblica Amministrazione nelle aree ritenute a rischio devono essere gestiti solamente da soggetti espressamente individuati, che rappresentano i soggetti di riferimento per l'OdV, al quale sono tenuti a rendicontare periodicamente sull'attività svolta;
- b) gli incarichi conferiti ai Collaboratori Esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute;
- c) i contratti con cui la Società addivenga ad una qualsiasi forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle attività in cui ricorre il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale "A", devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto di seguito indicato:
- nei contratti con i consulenti e i collaboratori deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per la Società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai Reati, di impegnarsi al rispetto del Modello e dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società;
 - nei contratti con i consulenti e i collaboratori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi del Modello e dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società (ad esempio clausole risolutive espresse, penali);
- d) nessun tipo di pagamento di importo rilevante (superiore al limite posto dalla normativa antiriciclaggio, attualmente € 1.000,00) può essere effettuato in contanti o in natura;
- e) le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie hanno una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza contabile;
- f) la gestione dei rapporti con membri della P.A. deve essere gestita, quando sia possibile, con un adeguato *turnover*;
- g) le comunicazioni con la P.A. devono avvenire preferibilmente per iscritto;
- h) qualora si utilizzino supporti informatici, l'identità e l'idoneità dell'operatore che immette dati e dichiarazioni deve essere sempre individuabile;
- i) le dichiarazioni rese ad Organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e deve essere predisposto apposito rendiconto periodico sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;
- j) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (gestione e destinazione dei contributi e finanziamenti pubblici, ecc.) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
- k) devono essere erogate attività di formazione specifica in materia di rapporti con la Pubblica Amministrazione, ad esempio tramite l'illustrazione di alcune attività che teoricamente possono determinare le fattispecie di reato;
- l) devono essere immediatamente segnalati all'OdV eventuali comportamenti della controparte sia pubblica che privata volti ad ottenere o concedere favori, elargizioni illecite di denaro o altre utilità, anche quando il beneficio o la promessa di utilità sia diretta a soggetti terzi rispetto alla Società;
- m) devono essere segnalati tempestivamente all'OdV con nota scritta situazioni di conflitto di interesse anche potenziale (in particolare, il soggetto che si trovi in tale situazione deve astenersi dal partecipare a decisioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto), nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- n) alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (ad esempio relative al D.Lgs. 81/2008, verifiche tributarie, INPS, SIAE ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente

delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale concluso evidenziasse criticità, l'Organismo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela o più specifiche previste per le singole Funzioni coinvolte nell'ambito delle attività sensibili.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti pubblici in errore, a vantaggio della Società;
- chiedere o indurre i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente la decisione, a favore della Società;
- promettere od offrire oppure versare somme di denaro, doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale o dalla prassi del contesto in cui si opera (ad esempio festività, usi e costumi locali, di mercato o commerciali) e accordare vantaggi di qualsiasi natura a rappresentanti della Pubblica Amministrazione a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati, si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini, la concessione di trattamenti di favore, ecc.;
- affidare incarichi a eventuali consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi incentrati su competitività, utilità, prezzo, integrità, solidità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi a criteri di chiarezza e documentabilità; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di corruzione che potrebbe derivare dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate alla Pubblica Amministrazione e alla conseguente possibilità di agevolare l'instaurazione/sviluppo di rapporti finalizzati a vantaggio della Società;
- utilizzare strumenti *software* e/o *hardware* atti ad intercettare, falsificare, alterare il contenuto di documenti informatici;
- destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- adottare comportamenti contrari alle Leggi, al Codice di Condotta o alle procedure della Società.

I Responsabili delle aree interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nella presente Parte Speciale.

I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati elencati nella presente Parte Speciale, sono da intendersi tutti quelli facenti parte del Regolamento dell'OdV di Interporto Toscana Centrale e, qualora non fossero compresi nel predetto Regolamento, di quelli successivamente indicati:

- verifica dell'osservanza, dell'attuazione e dell'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Speciale) in ottica di prevenzione della commissione dei reati in danno della Pubblica Amministrazione;
- verifica, con il supporto delle strutture competenti, del sistema di deleghe e procure in vigore;

- vigilanza sull'effettiva applicazione della Parte Generale del Modello e della presente Parte Speciale e rilevazione delle deviazioni comportamentali dei Destinatari, qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicazione di eventuali violazioni del Modello al Consiglio di Amministrazione e proposte di aggiornamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza comunica quindi i risultati della propria attività di vigilanza e controllo al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nel Regolamento dell'OdV e nella Parte Generale del Modello.

PARTE SPECIALE “B” – REATI SOCIETARI

REATI SOCIETARI

Si riporta nel seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati nell'art. 25-ter del Decreto, la cui commissione può comportare un beneficio a favore della Società.

False comunicazioni sociali (art. 2621), Fatti di lieve entità (art. 2621 bis) e False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Si tratta di due ipotesi criminose che si differenziano per il verificarsi nella seconda delle ipotesi di un danno patrimoniale alla Società, ai soci o ai creditori.

Le due fattispecie si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla Legge.

Ai sensi dei precedenti articoli così come modificati dalla L. 262/2005 (successivamente modificata ed integrata dal D.Lgs. 303/2006) le fattispecie criminose sopra descritte possono essere commesse anche dai direttori generali e dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori (reato proprio).

L'art. 25 – *ter* prevede l'applicazione delle seguenti sanzioni pecuniarie:

- da 200 a 300 quote nel caso di False Comunicazioni Sociali (ex art, 2621 c.c)
- da 300 a 660 quote nel caso di False Comunicazioni Sociali in danno dei soci o dei creditori (ex art, 2622 comma 1 c.c)
- da 400 a 800 quote nel caso di False Comunicazioni Sociali in danno dei soci o dei creditori (ex art, 2622 comma 3 c.c)

Se in seguito alla commissione dei reati sopra indicati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

(Falsità nella relazione o nelle comunicazioni delle società di revisione. Art. 2624 c.c.)

L'articolo 2624 cod. civ. è stato abrogato dall'art. 37, comma 34, del d.lg. 27 gennaio 2010, n. 39.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori, è punito più gravemente se la condotta ha causato un danno.

La sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra 200 e 360 quote. Se dalla commissione del reato l'ente consegue un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche mediante il compimento di operazioni simulate, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

La sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra 200 e 360 quote. Se dalla commissione del reato l'ente consegue un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra 200 e 260 quote. Se dalla commissione del reato l'ente consegue un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato in questione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione da parte degli Amministratori, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra 200 e 360 quote. Se dalla commissione del reato l'ente consegue un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di Legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

La sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra 300 e 660 quote. Se dalla commissione del reato l'ente consegue un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

Questo reato riguarda esclusivamente le società con titoli quotati o diffusi in misura rilevante tra il pubblico, ovvero soggette a vigilanza da parte della Autorità Bancarie, Finanziarie e Assicurative.

Pertanto non è rilevante per la Società.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

La sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra 200 e 360 quote. Se dalla commissione del reato l'ente consegue un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione da parte dei liquidatori di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra 300 e 660 quote. Se dalla commissione del reato l'ente consegue un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta tipica prevede che si determini con atti simulati o con frode la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque ("reato comune"), quindi anche da soggetti esterni alla società.

La sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra 300 e 660 quote. Se dalla commissione del reato l'ente consegue un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero idonee ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Il reato può essere commesso da chiunque ("reato comune").

La sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra 400 e 1.000 quote. Se dalla commissione del reato l'ente consegue un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

L'art. 2638, c.c. individua due ipotesi di reato:

- la prima si realizza attraverso l'esposizione, nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla Legge (Consob, Isvap, Banca d'Italia), al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima;
- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

La sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra 400 e 800 quote. Se dalla commissione del reato l'ente consegue un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Falso in Prospetto (art. 173 bis TUF)

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od

occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Tale reato, previsto dall'art. 2623 cod. civ. è stato abrogato dall'art. 34, comma 2, della l. 28 dicembre 2005 n. 262, per poi essere riproposto dall'art. 173 bis, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Mancando, tuttavia, un coordinamento.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.p.)

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.”

A seguito della riforma del 2017 di cui al D. Lgs 38/2017 è stato inserito tra i reati presupposto anche l'istigazione alla corruzione tra privati (nuovo articolo 2635-bis), quale azione compiuta sulla psiche altrui al fine di far sorgere o rafforzare motivi di impulso, ovvero di affievolire motivi inibitori, in relazione a fenomeni di corruzione tra privati. Tale ipotesi di reato rappresenta una “forma anticipata” del reato di corruzione tra privati. In particolare, il reato di istigazione alla corruzione tra privati si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un tale reato, questa non si perfezioni in quanto il soggetto rifiuti la promessa o dazione di denaro o di altra utilità per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio o violare i propri obblighi di fedeltà.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte."

La fattispecie si realizza nel caso in cui un esponente apicale o un sottoposto abbia, anche per interposta persona, dato promesso denaro, o altra utilità non dovuti, ad amministratori, sindaci, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, liquidatori o dipendenti di altro ente, per loro o per altri, affinché i primi realizzassero od omettessero atti inerenti il loro ufficio, cagionando un nocumento alla Società. L'ente risponde del reato solo nel caso in cui agisca come soggetto corruttore e non anche come soggetto corrotto.

ATTIVITÀ A RISCHIO

Le attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sono ritenute, a titolo meramente esemplificativo, la redazione del bilancio, le operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale, i rapporti con gli organi di controllo, ecc.

Gestione della contabilità generale e predisposizione dei bilanci ed altre comunicazioni sociali

Per la prevenzione dei reati di **false comunicazioni sociali** e di **illecite operazioni sulle quote sociali**, la redazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione devono essere regolamentate da specifiche procedure aziendali al fine di:

1. rispettare le procedure interne aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
2. definire un calendario delle varie comunicazioni sociali, con indicazione della tempistica e dei soggetti responsabili coinvolti;
3. definire criteri e modalità per la trasmissione con sufficiente anticipo del progetto di bilancio al Consiglio di Amministrazione e ai membri del Collegio Sindacale;
4. organizzare almeno una riunione tra il Collegio Sindacale e l'OdV prima della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto di bilancio;
5. archiviare i verbali degli incontri e delle comunicazioni intercorse con i soggetti preposti al controllo (Collegio Sindacale);
6. rilevare l'osservanza delle procedure e le motivazioni alla base degli eventuali scostamenti.

Nelle attività di predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai soci e al pubblico in generale e, in particolare, ai fini della formazione del bilancio, il sistema di controllo a presidio del processo si deve basare sul seguente procedimento:

- a) la Funzione Contabilità Generale attesta
 - la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nelle scritture e nei documenti contabili messi a disposizione per la predisposizione della bozza di bilancio;
- b) il Direttore Generale attesta:
 - la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nella bozza di bilancio messa a disposizione del Consiglio di Amministrazione per la predisposizione del bilancio e dei documenti connessi da sottoporre all'assemblea degli azionisti;
 - l'insussistenza di elementi da cui poter desumere che le dichiarazioni e i dati raccolti contengano elementi incompleti o inesatti;
 - la predisposizione di un adeguato sistema di controllo teso a fornire una ragionevole certezza sui dati contabili e le informazioni fornite per le valutazioni di bilancio;
 - il rispetto delle procedure previste dal presente paragrafo.

La struttura amministrativa provvede al coordinamento e alla raccolta della documentazione e predisporre una nota operativa periodica per la definizione dei contenuti e della tempistica della predisposizione del progetto di bilancio di esercizio nonché degli altri eventuali documenti contabili.

Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e altri organi di controllo

I presenti principi si applicano ai membri del Consiglio di Amministrazione e a tutte le funzioni della Società coinvolte nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con gli altri organi di controllo (ad es. consiglieri, Direttore Generale, amministrazione), in occasione di verifiche e di controlli svolte da tali organi, in ottemperanza alle prescrizioni di legge.

Sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, il processo in oggetto potrebbe presentare potenzialmente occasioni per la commissione del **reato di "impedito controllo"**, ai sensi dell'art. 2625 del codice civile.

Quanto definito dal presente paragrafo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nella gestione dei rapporti in oggetto.

Il sistema di controllo a presidio del processo si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo. In particolare, i rapporti con il Collegio Sindacale sono intrattenuti dal Direttore Generale o dai soggetti dal medesimo appositamente incaricati.
- Partecipazione regolare e continua del Collegio Sindacale alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, a garanzia della effettiva conoscenza da parte del Collegio in merito alle scelte di gestione della Società.
- Programmazione di incontri periodici tra il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza in data antecedente alla trasmissione della bozza del progetto di bilancio a tale soggetto.
- Tempestiva e completa evasione delle richieste di documentazione specifica avanzate dal Collegio Sindacale nell'espletamento delle proprie attività di vigilanza e controllo e valutazione dei processi amministrativo-contabili: la struttura amministrativa ha la responsabilità di raccogliere e predisporre le informazioni richieste e provvedere alla consegna delle stesse, mantenendo chiara evidenza della documentazione consegnata a risposta di specifiche richieste informative formalmente avanzate dagli organi preposti al controllo.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - attraverso la sistematica formalizzazione e verbalizzazione delle attività di verifica e controllo del Consiglio di Amministrazione;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ogni struttura interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività relative alla gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale
- Tempestiva segnalazione, da parte di tutto il personale coinvolto, in caso di elementi di rilievo nei rapporti con il Collegio Sindacale

Le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, sono tenute alla massima diligenza, professionalità, trasparenza, collaborazione, disponibilità e al pieno rispetto del ruolo istituzionale dello stesso, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni ed agli eventuali adempimenti richiesti nel presente protocollo, in conformità alle disposizioni di legge esistenti in materia nonché alle eventuali previsioni del Codice di Condotta.

In particolare:

- devono essere puntualmente trasmesse le comunicazioni periodiche al Collegio Sindacale e tempestivamente riscontrate le richieste/istanze pervenute dallo stesso organo di controllo;
- i membri del Consiglio di Amministrazione e i dipendenti che, a qualunque titolo, siano coinvolti in una richiesta di produzione di documenti o di informazioni da parte del Collegio Sindacale pongono in essere comportamenti improntati alla massima correttezza e trasparenza e non ostacolano in alcun modo le attività di controllo e/o di revisione;
- i dati ed i documenti devono essere resi disponibili in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere;
- ciascuna struttura è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione formalmente prodotta e/o consegnata ai membri del Collegio Sindacale, nell'ambito della propria attività, ivi inclusa quella trasmessa in via elettronica.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre il Collegio Sindacale in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- promettere o versare somme di denaro a membri del Collegio Sindacale con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società.

Le varie Funzioni interessate sono tenute a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

Tutela del capitale sociale

Per la prevenzione di operazioni in pregiudizio dei creditori, per tutte le operazioni sul capitale sociale della Società che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale stesso, la Società è tenuta a:

1. formalizzare i rapporti esistenti tra la Società e le parti correlate in genere, definendo nello specifico, ove possibile, i servizi e i prezzi da applicare in caso di operazioni infragruppo con esse;
2. definire le responsabilità decisionali ed operative nel caso avvengano le operazioni sopra citate;
3. fissare meccanismi di coordinamento e comunicazione tra le diverse funzioni aziendali coinvolte;
4. osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;

- ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- distribuire acconti sui dividendi;
- impegnare i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché il Direttore Generale ad esporre chiaramente al Collegio Sindacale e all'OdV le motivazioni e i criteri alla base delle seguenti operazioni:
 - a) riduzione del capitale sociale;
 - c) operazioni di finanziamento soci.

Operazioni in conflitto di interesse; operazioni infragruppo; operazioni straordinarie

Nell'ambito dell'organizzazione sociale devono essere regolamentate le operazioni di cui alla presente sezione al fine di prevenire la potenziale commissione dei reati di **false comunicazioni sociali, illegale ripartizioni degli utili e delle riserve, formazione fittizia del capitale**, nonché **operazioni in pregiudizio dei creditori**. A tal fine, i membri del Consiglio di Amministrazione e, laddove rilevati, le funzioni della Società coinvolte nel processo decisionale, sono tenuti a:

1. osservare le norme di legge poste a tutela dell'integrità del capitale sociale, del patrimonio della Società, dei soci, dei creditori e dei terzi in genere;
2. informare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale di ogni interesse che gli amministratori o il Direttore Generale abbiano in una determinata operazione della Società;
3. adempiere con chiarezza e tempestività a tutti gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dai regolamenti;
4. prevedere specifiche procedure da osservare per la gestione delle operazioni con parti correlate o in potenziale conflitto di interesse (ivi incluse le operazioni poste in essere con le società controllate e controllanti), così come per la gestione delle operazioni straordinarie.

Nel rispetto dell'art. 2391 c.c., i membri del Consiglio di Amministrazione devono dare notizia all'intero Consiglio ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che essi, per conto proprio o di terzi (ivi incluso ogni soggetto con cui gli amministratori intrattengano, direttamente o indirettamente, relazioni economiche o di cui siano dipendenti o amministratori), abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata, ed astenendosi dal compiere l'operazione nel caso in cui si tratti di consiglieri delegati.

Le comunicazioni concernenti gli interessi degli amministratori nelle operazioni della Società devono essere inviate all'Organismo di Vigilanza, che ne cura la conservazione e l'archiviazione.

Tale disposizioni devono applicarsi oltre che ai membri del Consiglio di Amministrazione anche al Direttore Generale ed ai singoli responsabili di Funzione.

Tutte le operazioni sul capitale sociale della Società, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto dello Statuto e delle procedure aziendali specificamente predisposte.

Gestione dei clienti e fornitori

Questa fattispecie è stata affrontata per i reati ricettazione e riciclaggio alla cui sezione si rinvia.

Gestione dei contenziosi

Questa fattispecie è stata affrontata, mutatis mutandis, per i reati contro la Pubblica Amministrazione. alla cui sezione si rinvia.

Si tratta delle attività aziendali connesse alla gestione di contenziosi (es partecipazione a udienze, ecc.) giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi), compresi i contenziosi

giuslavoristici e fiscali, incluso l'accesso ad atti, dichiarazioni, interrogatori, transazioni anche in corso di causa, anche tramite il ministero dei difensori di volta in volta incaricati

Le fattispecie illecite che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate riguardano il reato di cui alla Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) ed "ostacolo alla Giustizia"

Gestione dei contributi o ispezioni per certificazioni non rilasciati dalla Pubblica Amministrazione

Questa fattispecie è stata affrontata, mutatis mutandis, per i reati contro la Pubblica Amministrazione alla cui sezione si rinvia.

La fattispecie illecita qui illustrata riguarda tutti quei processi volti a richiedere ed ottenere contributi, autorizzazioni o certificati corrompendo soggetti che non rivestono la qualifica di Pubblica Amministrazione in modo da commettere il reato di Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

I processi a rischio includono anche le attività di supporto (quali ad esempio la Gestione della richiesta e della documentazione probativa; la Rendicontazione dei costi sostenuti per l'ottenimento del contributo, autorizzazione; la Commercializzazione dei progetti finanziati o rispetto dei termini di utilizzo degli stessi ecc..) che precedono o seguono il processo principale.

Gestione acquisto beni, servizi e consulenze

Questa fattispecie è stata affrontata per i reati contro la Pubblica Amministrazione alla cui sezione si rinvia.

Gestione flussi finanziari in entrata ed in uscita.

Questa fattispecie è stata affrontata per i reati ricettazione e riciclaggio alla cui sezione si rinvia.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Nell'espletamento di tutte le operazioni di cui alla presente sezione, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Organi Sociali della Società (e i dipendenti e i Consulenti sulla base delle rispettive funzioni svolte) devono in generale conoscere e rispettare:

- il Codice di Condotta;
- le istruzioni operative per la redazione dei bilanci (anche con riferimento alle pratiche adottate volontariamente dalla Società);
- il sistema di controllo interno in essere nella Società e il sistema informatico aziendale;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli Organi Sociali della Società (e i dipendenti e i Consulenti sulla base delle rispettive funzioni svolte) devono attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati Societari;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. formalizzare i rapporti esistenti tra la Società e le proprie società correlate, definendo nello specifico, ove possibile, i servizi e i prezzi da applicare in caso di operazioni infragruppo con esse;

4. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative alla Società, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale un'informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- (I) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- (II) omettere di comunicare dati e informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- (III) alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura delle comunicazioni sociali e di eventuali prospetti informativi;
- (IV) presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della Società e relativi diritti;
- (V) gestire denaro o altri beni sociali senza che le operazioni trovino riscontro delle scritture contabili;

5. osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- (I) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- (II) ripartire acconti sugli utili;
- (III) ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- (IV) acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- (V) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- (VI) procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- (VII) ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;

6. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- (I) tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o di altri organi di controllo volontariamente nominati;
- (II) porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- (III) ostacolare in qualunque modo le autorità pubbliche di vigilanza nell'esercizio delle loro funzioni;

7. astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

8. organizzare riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e OdV per verificare l'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, dei responsabili di funzione e dei dipendenti.

I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati elencati nella presente Parte Speciale, sono da intendersi tutti quelli facenti parte del Regolamento dell'OdV di Interporto Toscana Centrale e, qualora non fossero compresi nel predetto Regolamento, di quelli successivamente indicati.

1. Per quanto riguarda il bilancio e le altre comunicazioni sociali:

- a) monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne e delle regole di *corporate governance* per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- b) esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
- c) verifica dell'effettiva indipendenza del Collegio Sindacale.

2. Per quanto riguarda le altre attività a rischio:

- a) verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di *corporate governance*;
- b) esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.

L'Organismo di Vigilanza comunica quindi i risultati della propria attività di vigilanza e controllo al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nel Regolamento dell'OdV e nella Parte Generale del Modello.

|

PARTE SPECIALE “C” - REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

REATI CONNESSI ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, con l'inserimento nel Decreto 231/2001 dell'art. 25-septies, ha esteso il regime della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche alle ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (articoli 589 e 590, comma 3, c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.

Le sanzioni previste dal Decreto potranno essere applicate esclusivamente qualora i reati siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente (anche potenziale), ovvero quando la violazione delle norme antinfortunistiche sia finalizzata ad un risparmio, in termini non soltanto strettamente economici, per la Società.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura quando chiunque causa per colpa la morte di una persona. Nel caso di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone è applicata la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo.

Nel caso in cui il delitto venga commesso, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria compresa tra 250 e 500 quote e/o di una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Il reato si configura quando chiunque causa per colpa una lesione personale. Nel caso di lesioni di una o più persone è applicata la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo.

La lesione personale è grave (art. 583 c.p.) se:

- dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, oppure una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima (art. 583 c.p.), se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, oppure la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, oppure una permanente e grave difficoltà del linguaggio;
- la deformazione, oppure lo sfregio permanente del viso.

Nel caso in cui la lesione personale sia almeno grave e commessa in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote e/o di una sanzione interdittiva per una durata non superiore a sei mesi.

ATTIVITÀ A RISCHIO

La gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda qualunque tipologia di attività finalizzata a sviluppare ed assicurare un sistema di prevenzione e protezione dei rischi esistenti sul luogo di lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente emanata ai fini della prevenzione degli infortuni e della tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In tema di tutela della sicurezza e della salute sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 compete al Datore di Lavoro la responsabilità per la definizione della politica aziendale riguardante tali

materie. Nell'organigramma della Società, al Direttore Generale è attribuito un generico controllo sulla corrispondenza degli strumenti, dei luoghi e delle modalità di lavoro alla normativa in materia di prevenzione degli infortuni, ma non è stata formalizzata alcuna delega di poteri e funzioni da parte del Datore di Lavoro che pertanto resta direttamente e totalmente investito dei compiti e responsabilità previsti dal d.lgs. 81/2008. Ciò premesso il Datore di Lavoro, e il Direttore Generale per quanto di propria competenza, dovranno attenersi ai principi ed alle procedure delineate nella presente Parte Speciale.

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, la Società adotta e tiene aggiornato il "Documento di Valutazione dei Rischi", che contiene la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute nell'ambiente lavorativo, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione poste a tutela dei lavoratori ed il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo del livello di sicurezza.

La politica aziendale in tema di salute e sicurezza sul lavoro deve essere diffusa, compresa, applicata ed aggiornata a tutti i livelli organizzativi. Le linee d'azione generali della Società devono essere orientate verso un costante miglioramento della qualità della sicurezza e devono contribuire allo sviluppo effettivo di un "sistema di prevenzione e protezione". Tutte le strutture della Società devono osservare le disposizioni in materia di salute, di sicurezza e di igiene del lavoro e tenerne conto in occasione di qualsivoglia modifica degli assetti esistenti.

In particolare, le aree e le attività operative maggiormente esposte a rischio in relazione ai reati connessi alla sicurezza, sono le stesse aree per le quali la Società, attraverso il proprio sistema di gestione della sicurezza, si è già adeguata alle previsioni normative del D.Lgs. 81/2008. Le evidenze raccolte nonché il programma di miglioramento sono esposti nel Documento di Valutazione dei Rischi in vigore alla data di emissione della presente Parte Speciale che permette di tenere traccia dell'attività di prevenzione e controllo nel campo della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro nonché di valutare il livello di rischio residuo presente all'interno dell'azienda.

Da questa indagine vengono quindi periodicamente individuate le aree / attività / mansioni aziendali che possono potenzialmente configurare un rischio per la salute e la sicurezza dei dipendenti di Interporto Toscana Centrale. In particolare il Documento di Valutazione dei Rischi della Società definisce i settori e/o i processi aziendali che potenzialmente possono incorrere nei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 ed elencati nella presente Parte Speciale.

Per ciascuna area a rischio-reato sono quindi analizzati i soggetti interni coinvolti e i "protocolli" di controllo adottati dall'azienda per evitare che tali reati possano effettivamente verificarsi.

Sono individuate, quale Attività sensibile, cioè quale attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui alla presente Parte Speciale, la gestione degli adempimenti relativi agli aspetti che riguardano l'antifortunistica, la sicurezza e la salute sul lavoro ex D. Lgs. 81/2008. La società, si impegna, come previsto dalla normativa vigente, a garantire il rispetto delle disposizioni in tema di tutela della sicurezza e salute sul lavoro, nonché ad assicurare un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa, anche attraverso i seguenti strumenti:

- la redazione ed aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e dei piani di sicurezza nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- la verifica costante, presso i luoghi di lavoro, del rispetto del documento di valutazione dei rischi e dei piani di sicurezza;
- la manutenzione delle attrezzature e dei macchinari propri o di cui abbia la materiale disponibilità, utilizzati al fine di limitare possibili incidenti da questi provocati;
- la diffusione a tutti i soggetti all'uopo preposti in ambito aziendale di una adeguata conoscenza sui temi disciplinati dalla normativa stessa;

- la gestione di un adeguato ed efficace programma di formazione a tutti i dipendenti aziendali in materia di sicurezza;
- l'effettuazione di visite mediche periodiche per ogni categoria lavorativa;
- il coordinamento tra tutti i soggetti, individuati dal D.Lgs. n. 81/2008 (datore di lavoro, RSPP, RLS, Coordinatore per la Sicurezza, medico competente) nell'applicazione delle disposizioni in esso contenute.

Il datore di lavoro può incaricare differenti soggetti, al compimento di doveri ed obblighi riguardanti la salute, la sicurezza negli ambienti di lavoro, attraverso la delega di funzioni.

Il sistema delle deleghe deve essere caratterizzato da elementi di "certezza" ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale. Al riguardo si rileva che per delega si intende quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

La delega assume rilevanza penale scriminante ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 alla presenza dei seguenti presupposti:

- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Alla delega di funzioni deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

In presenza di queste condizioni, la legge ammette che la delega esoneri da responsabilità il soggetto delegante, e la responsabilità di conseguenza si trasferisca al soggetto delegato.

Tuttavia permane in capo al datore di lavoro l'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

La corretta attribuzione delle responsabilità all'interno dell'organizzazione aziendale in applicazione del D.Lgs. 81/08, è illustrata nella seguente tabella:

| | |
|--|--|
| Datore di lavoro | Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. |
| Dirigente | Funzionario con inquadramento dirigenziale che attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa in materia di sicurezza su di essa |
| Delegato/i del datore di lavoro | Soggetto o soggetti eventualmente delegati dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 |
| Responsabile Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP) | Soggetto avente i requisiti di legge nominato dal datore di lavoro |
| Addetto Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) | Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi professionali presenti sul luogo di lavoro e relativi alle |

| | |
|--|--|
| | attività lavorative |
| Preposto | Persone che hanno responsabilità di organizzare, gestire e controllare le attività di lavoratori a loro riporto, come definito negli Ordini Servizio e nelle altre disposizioni organizzative dell'azienda. Essi, infatti, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. |
| Medico competente | Soggetto avente i requisiti di legge nominato dal datore di lavoro |
| Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) | Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori |
| Responsabile Amianto | Professionista esterno incaricato dal datore di lavoro per la corretta gestione del rischio amianto nelle sedi aziendali |

L'assetto organizzativo che l'Ente ha adottato ai fini del presidio della sicurezza prevede, oltre al Datore di Lavoro, la presenza di:

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- Medico competente (MC);
- Delegato del Datore di Lavoro;
- RLS;
- Responsabile Amianto.

La società ha inoltre individuato:

- gli addetti al primo soccorso;
- gli addetti alla lotta antincendio e alla gestione dell'emergenza.

Il complesso organizzativo sopra illustrato, quindi, oltre ad assolvere ai disposti indicati nella normativa in vigore, permette di individuare con chiarezza, quali siano le funzioni e responsabilità delle Figure aziendali dedicate alla gestione della materia, oltre che i soggetti fisici a cui le stesse sono assegnate. Per i nominativi dei diversi ruoli e funzioni si rinvia all'organigramma Safety agli atti della società e periodicamente aggiornato in conseguenza di eventuali modifiche organizzative,

I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

I reati elencati nella presente Parte Speciale si riferiscono a comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dal Direttore Generale e dai dipendenti di Interporto Toscana Centrale nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e dai Partner, così come già definiti nella premessa alla presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione e Gestione. Tutti i Destinatari della presente Parte Speciale devono dunque rispettare comportamenti conformi a quanto di seguito formulato, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti.

I Destinatari della presente Parte Speciale, devono rispettare principi e norme di comportamento di seguito dettate, nel rispetto degli obblighi normativi, delle procedure aziendali e del Codice di Condotta.

È assolutamente vietato:

- mettere in atto comportamenti tali da esporre la Società ad una delle fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001;
- mettere in atto comportamenti tali da favorire l'attuarsi di fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001;
- omettere l'aggiornamento delle misure di prevenzione, in relazione a mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
- omettere l'adozione di misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni possano accedere nelle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- emanare ordini di ripresa del lavoro, nonostante la persistenza di una situazione di pericolo grave ed immediato;
- omettere l'adozione di provvedimenti idonei ad evitare che le misure tecniche impiegate possano causare rischi per la salute della popolazione e danni all'ambiente esterno;
- omettere l'adozione di misure antincendio e di pronta evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato.

Per tutto ciò è necessario il rispetto dei seguenti principi:

1. rispettare le prescrizioni contenute nel Codice di Condotta;
2. rispettare le prescrizioni contenute nel Piano di Emergenza ed Evacuazione (per il personale interno);
3. rispettare le prescrizioni impartite dalla segnaletica di sicurezza nonché i contenuti delle procedure di sicurezza/emergenza trasmesse anche attraverso la formazione di aula;
4. rispettare le procedure di sicurezza/emergenza trasmesse dal RSPP ad ogni singolo collaboratore, anche esterno alla Società;
5. promuovere ed attuare ogni ragionevole iniziativa finalizzata a minimizzare i rischi e a rimuovere le cause che possono mettere a repentaglio la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi che prestano la propria attività presso la Società.

PROCEDURE SPECIFICHE

L'ambito della tutela della salute e della sicurezza del lavoro è già ampiamente disciplinato (D.Lgs. 81/2008) e l'adeguamento alle previsioni normative viene oggi assolto, su incarico del Datore di Lavoro, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) della Società.

Nell'ottica di un'armonizzazione tra quanto già effettuato nell'ambito della prevenzione degli infortuni sul lavoro e quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, la Società deve fare in modo che si dia piena attuazione alle procedure già inserite nel piano della sicurezza dai rischi professionali e della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La Società al fine di assolvere agli obblighi normativi, ha nominato un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Il Datore di Lavoro presiede le attività aziendali e garantisce il mantenimento e il miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro nonché la manutenzione dei sistemi di prevenzione degli infortuni/incidenti.

Il Datore di Lavoro redige, in collaborazione con il RSPP, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di Interporto Toscana Centrale per dare evidenza in modo corretto e adeguato

delle attività lavorative svolte all'interno della Società e delle eventuali mansioni a rischio, ivi compreso un programma di miglioramento teso ad eliminare o ridurre i rischi.

Il RSPP gestisce inoltre il flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza.

In definitiva, oltre allo strumento informatico (casella di posta elettronica) fruibile da ciascun soggetto intrattenente rapporti con la Società, la segnalazione di una eventuale deviazione al Modello potrà essere raccolta dal RSPP e fornita all'OdV attraverso la casella stessa o attraverso canali diversi.

In caso di morte o lesione personale grave o gravissima di un lavoratore della Società, l'informativa all'Organismo di Vigilanza deve essere data con particolare tempestività a cura del Direttore Generale.

Misure di mitigazione

A) Definizione ed aggiornamento delle procedure e delle misure di prevenzione e protezione

Il RSPP, con il supporto delle Funzioni interessate, deve definire e mantenere aggiornate le procedure operative e le misure di prevenzione e protezione.

Deve altresì attivare un piano di controllo sistematico al fine di verificare la corretta gestione delle procedure e delle misure messe in atto per valutare, in ottemperanza alle prescrizioni di legge, i luoghi di lavoro. Il piano, in particolare, deve contemplare aree e attività aziendali da verificare, modalità di esecuzione delle verifiche e modalità di rendicontazione.

Il RSPP deve anche controllare che tutte le misure di prevenzione e protezione programmate siano attuate, assicurando un costante monitoraggio delle situazioni di rischio e dell'avanzamento dei programmi di intervento previsti dagli specifici documenti di valutazione dei rischi.

B) Vigilanza sul rispetto e l'efficacia delle procedure e delle istruzioni di lavoro

I controlli periodici svolti dal RSPP devono anche essere finalizzati alla verifica dell'effettiva applicazione e dell'efficacia delle procedure e delle misure adottate.

Tutti gli ambienti di lavoro sono visitati e valutati da soggetti in possesso dei requisiti di legge e di adeguata formazione tecnica. Il Medico Competente ed il RSPP visitano i luoghi di lavoro ove sono presenti lavoratori esposti a rischi specifici ed effettuano a campione sopralluoghi negli altri ambienti.

In presenza di particolari situazioni di gravità e pericolo, il RSPP deve tempestivamente informare l'Organo Amministrativo e l'Organismo di Vigilanza.

Il RSPP deve garantire che tutto il personale dipendente possa inviare segnalazioni di eventuali situazioni di gravità o di difformità ovvero situazioni di pericolo, definendo a tal fine le modalità formali per l'effettuazione di tali segnalazioni (ad es. cassetta fisica, schede di compilazione, indirizzo e-mail dedicato, ecc.).

C) Rispetto degli standard tecnico - strutturale di legge

Le procedure e le misure adottate in materia, devono inoltre assicurare alla Società un sistema adeguato per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.

Le funzioni adibite agli acquisti si devono assicurare che tutti gli acquisti effettuati, rispettino gli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, agenti chimici, fisici e biologici.

I soggetti coinvolti, ciascuno per quanto di propria competenza, devono provvedere alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge (marchiati "CE", libretti di manutenzione, libretti d'uso, ecc.).

Tutte le volte che si verificano delle variazioni nell'adozione di attrezzature, agenti chimici, fisici e biologici, il Responsabile della Funzione competente è obbligato ad informare il RSPP. Chiunque venga a conoscenza dell'utilizzo di materiali, macchinari, ecc. non a norma, è tenuto ad informare il RSPP e l'Organismo di Vigilanza.

D) Valutazione dei rischi

L'attività di mappatura e valutazione dei rischi deve essere svolta tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tale tecnica assicura la standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure per la valutazione e la gestione dei rischi e per l'accertamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni di rischio e contribuisce alla definizione dei limiti di esposizione.

La valutazione, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

E) Nomine e definizione delle responsabilità

La Società adotta specifiche misure affinché la responsabilità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sia attribuita ai sensi di legge.

In particolare è compito del Datore di Lavoro e dell'RSPP assicurarsi che tali responsabilità, una volta assegnate, siano costantemente adeguate e aggiornate.

F) Gestione degli appalti

Il datore di lavoro, con il supporto del RSPP, in caso di affidamento dei lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva riferibile alla stessa:

- deve verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- deve fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

G) Emergenze e Primo Soccorso

Il RSPP verifica, tra l'altro, che le misure di prevenzione e protezione adottate dalla Società siano anche idonee alla gestione delle emergenze e del primo soccorso.

Il RSPP si può avvalere, se necessario, della collaborazione delle varie strutture preposte.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nel rispetto delle norme di legge in materia, possono accedere alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e chiedere informazioni al riguardo.

Se, a seguito delle proprie verifiche, rileva particolari situazioni di rischio o criticità, il RSPP deve informare il Datore di Lavoro e l'Organismo di Vigilanza.

H) Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico Competente, che si può avvalere della collaborazione del RSPP e delle altre strutture preposte.

Annualmente, il Medico Competente, con il supporto dei soggetti sopra indicati riferisce in merito all'attività svolta. Qualora riscontrasse particolari situazioni, è tenuto ad informare quanto prima il Datore di Lavoro e l'Organismo di Vigilanza.

I) Informazione e formazione

Le attività di informazione e formazione dei lavoratori sono svolte dal RSPP, che si può avvalere della collaborazione delle varie strutture. Qualora un lavoratore cambi mansioni, il Responsabile della Funzione interessata, si deve assicurare che abbia ricevuto l'adeguata formazione per adempiere alle nuove mansioni assegnategli.

Chiunque venga a conoscenza del fatto che un lavoratore è stato destinato ad una mansione senza ricevere la formazione specifica necessaria, è tenuto ad informare il RSPP e l'Organismo di Vigilanza.

L) Riunioni periodiche

Il RSPP organizza e gestisce riunioni periodiche a cui partecipano, oltre allo stesso RSPP, il Medico Competente e il Datore di Lavoro. A dette riunioni sono normalmente invitati a partecipare anche i Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori.

Il RSPP relaziona periodicamente in merito all'Organo Amministrativo e all'Organismo di Vigilanza.

M) Manutenzione mezzi e attrezzature

La manutenzione preventiva e programmata dei mezzi e delle attrezzature compete al Datore di Lavoro o ad altri soggetti espressamente individuati.

Tutti i beni sopra indicati sono oggetto di idonea e adeguata manutenzione preventiva e programmata, al fine di garantire nel tempo la piena efficienza e il mantenimento dei requisiti di sicurezza. E' espressamente vietato l'utilizzo di tali beni se privi della dovuta manutenzione.

Chiunque venga a conoscenza dell'utilizzo di macchinari, attrezzature, veicoli, ecc. privi della dovuta manutenzione, è tenuto ad informare il RSPP e l'Organismo di Vigilanza.

O) Infortuni e incidenti

Ogni qual volta che si verifica un infortunio sui luoghi di lavoro ad un lavoratore (anche appartenente a ditte *e/o partners* esterni, ecc.), deve essere tempestivamente avvisato il Responsabile della Funzione competente, che provvede ad informare il RSPP.

Tale obbligo di segnalazione deve essere adempiuto anche in caso di incidente (cioè in caso di danneggiamento dei beni ma in assenza di un infortunio), e in caso di "mancato infortunio" o "mancato incidente" (dove per "mancato infortunio" e "mancato incidente" si intende un qualsiasi evento che, solo per mera casualità, non ha causato un infortunio o un incidente).

In tali casi, il RSPP ed il Direttore Generale devono svolgere un'accurata indagine sull'accaduto, al termine della quale dovranno fornire un rendiconto all'Organismo di Vigilanza.

P) Gestione delle risorse finanziarie

Annualmente, e comunque ogni volta che la Società approva il Documento di Valutazione dei Rischi:

- il Datore di Lavoro provvede all'approvazione formale del piano di miglioramento indicato nel Documento di Valutazione dei Rischi;

- la Società definisce le risorse economiche necessarie per realizzarlo, oltre a quelle ritenute idonee ad impedire la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Il Datore di Lavoro deve approvare formalmente lo stanziamento di risorse economiche idonee ad adempiere alle tematiche inerenti il D. Lgs. n. 81/2008 e per l'implementazione del piano di miglioramento.

Q) Tracciabilità e archiviazione dell'avvenuta effettuazione delle attività

Ciascun soggetto coinvolto nelle attività sopra illustrate è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie del processo della gestione dei rischi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nonché della relativa attività di controllo.

Al fine di poter effettuare una valutazione complessiva sulle misure di prevenzione e protezione adottate, la Società richiede al RSPP di relazionare periodicamente in merito all'attività svolta, alle segnalazioni ricevute, ecc.

3.4.1 I principi specifici di comportamento

Le strutture a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come pure tutti i dipendenti, sono tenuti ad osservare le modalità espresse nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice di Condotta.

In particolare, tutti gli interessati sono tenuti a:

- assicurare, per quanto di competenza, gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro osservando le misure generali di tutela e valutando la scelta delle attrezzature di lavoro nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/prevenzione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, verificare per quanto di propria competenza che i contratti con tali soggetti contengano apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto, con indicazione delle relative conseguenze in caso di violazione (ad es. penali, risoluzione, ecc.);
- procedere alla raccolta della suddetta documentazione da parte di personale adeguatamente formato nonché ad una verifica preliminare della completezza ed esaustività di tale documentazione;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es. Ispettorato del Lavoro, A.S.L., Vigili del Fuoco, ecc.) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;
- provvedere, nell'ambito dei contratti di somministrazione, appalto e fornitura, ad elaborare ed applicare le misure atte a governare in sicurezza le eventuali interferenze fra le imprese, compresi gli eventuali lavoratori autonomi;
- favorire e promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, procedure di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori.

Inoltre, tutti i dipendenti sono tenuti a:

- osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro e dalle Autorità competenti;
- utilizzare correttamente le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza ove necessari;
- segnalare immediatamente al Responsabile e/o agli addetti alla gestione delle emergenze, ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tale situazione di pericolo.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001.

3.5 I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati elencati nella presente Parte Speciale, sono da intendersi tutti quelli facenti parte del Regolamento dell'OdV di Interporto Toscana Centrale e, qualora non fossero compresi nel predetto Regolamento, di quelli successivamente indicati:

- verifica dell'osservanza, dell'attuazione e dell'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Speciale) in ottica di prevenzione della commissione dei reati contro la persona;

- vigilanza sull'effettiva applicazione della Parte Generale del Modello e della presente Parte Speciale e rilevazione delle deviazioni comportamentali dei Destinatari, qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicazione di eventuali violazioni del Modello o della presente Parte Speciale agli organi competenti (Datore di Lavoro, RSPP, ecc.) e aggiornamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza comunica quindi i risultati della propria attività di vigilanza e controllo al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nel Regolamento dell'OdV e nella Parte Generale del Modello.

PARTE SPECIALE “D” – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE’ DI AUTORICICLAGGIO

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

La responsabilità amministrativa di un Ente sorge anche in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 è intervenuto inserendo l'art. 25-*octies*, disposizione che estende il regime della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/2001) alle ipotesi di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale).

In particolare, al comma 1 dell'art. 25-*octies* è previsto che si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote (ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 231/2001). Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Il comma 2 prevede inoltre che “nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni”.

Di seguito è fornita una breve descrizione dei principali reati contemplati dall'art. 25-*octies* del Decreto.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato si configura, fuori dei casi di concorso nel reato, quando, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, è acquistato, ricevuto od occultato denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto.

La condotta criminosa si configura anche nei confronti di chi s'intromette nel fare acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto.

Presupposto del reato, dunque, è che anteriormente sia stato commesso un altro delitto (c.d. reato presupposto) al quale però, il ricettatore non deve aver partecipato a titolo di concorso.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, ad eccezione, come detto, dell'autore materiale o morale o del compartecipe del delitto presupposto.

L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico. La conoscenza circa la provenienza illecita può desumersi anche da elementi indiretti, quali circostanze di tempo e di luogo dell'acquisto, comportamento dell'agente dopo l'acquisto, massime di esperienza, ecc.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Il reato si configura, fuori dei casi di concorso nel reato, quando si sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero si compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La norma in commento è una fattispecie plurioffensiva posta a tutela del patrimonio, dell'amministrazione della giustizia e dell'ordine pubblico.

Scopo della norma, infatti, è quello di impedire che, una volta verificatosi un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso o hanno concorso a commetterlo possano, con la loro attività, trarre un vantaggio dal delitto medesimo o aiutare gli autori di tale delitto ad assicurarsene il profitto e, comunque, ostacolare con l'attività di riciclaggio del denaro o dei valori, l'attività della polizia giudiziaria tesa a scoprire gli autori del delitto.

L'art.648 bis c.p. colpisce dunque qualsiasi attività di riciclaggio, qualunque sia il delitto da cui

il denaro o i valori provengono, purché di natura dolosa. In sostanza, l'art. 648 bis c.p. va a colpire qualunque forma di reinvestimento, comunque realizzato, dei profitti illeciti, qualunque sia il delitto doloso da cui provengono.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 ter c.p.)

Il reato si configura, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, quando si impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Autoriciclaggio (648 ter 1c.p.)

Il delitto si compie quando chiunque impiega il danaro, beni o le altre utilità provenienti da delitto non colposo in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Lo scopo della norma è duplice: mentre in un primo momento occorre impedire che il c.d. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in una seconda fase è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego. La clausola di riserva contenuta nel comma 1 dell'art. 648-ter c.p. prevede la punibilità di chi non sia già compartecipe del reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio. Da ciò deriva che per la realizzazione delle fattispecie de qua occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure criminose citate, di una condotta di impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Differenze tra il reato di ricettazione, di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminate previste dagli artt. 648, 648-bis e 648 ter c.p. è quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro e dall'altra utilità di cui l'agente è venuto a disporre, le dette fattispecie si distinguono, sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della suindicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda e la terza richiedono la specifica finalità che deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie. L'art. 648 ter c.p. è quindi in rapporto di specialità con l'art. 648 bis c.p. e questo, a sua volta, con l'art.648 ter c.p.

La definizione di riciclaggio ex art. 2 D.Lga. 231/2007

L'art. 2 del D.Lgs 231/2007 detta una definizione di riciclaggio molto più ampia e dettagliata rispetto all'art.648-bis c.p., appena esaminato, ricomprendendo, una serie di condotte della norma penale, la quale, come analizzato in precedenza, non punisce il c.d. autoriciclaggio oggetto del successivo art 648 ter.1.

L'art.2 D.Lgs 231/2007, infatti, prevede: "Ai fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive".

Rispetto alla nozione penalistica di riciclaggio, l'omissione dell'inciso "fuori dai casi di concorso di reato", determina una estensione di responsabilità anche quando il reato presupposto e quello di riciclaggio siano commessi dal medesimo soggetto, cioè nel caso del c.d. "autoriciclaggio".

Sempre nell'ambito della predetta elencazione, alcune di tali condotte attengono a comportamenti che potrebbero anche integrare gli estremi del concorso nei reati in esame, e pertanto detti comportamenti potrebbero far sorgere la responsabilità amministrativa dell'Ente qualora posti in essere da dipendenti o da soggetti apicali a vantaggio o nell'interesse della società.

ATTIVITA' A RISCHIO

Le principali attività aziendali a rischio sono:

- gestione dei flussi finanziari in entrata, i quali sono legati essenzialmente agli incassi dei fitti attivi e ai rimborsi delle spese attinenti ai servizi condominiali;
- gestione dei flussi finanziari in uscita, con particolare riferimento ai pagamenti in contante (ad es. pagamento in contrassegno, acquisto marche da bollo);
- selezione, valutazione e gestione dei rapporti con i fornitori ai fini della stipula di contratti di acquisto di beni e/o servizi;
- gestione delle operazioni con parti correlate o in conflitto di interesse (acquisti, vendite, transazioni finanziarie);
- gestione delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, acquisizioni) e predisposizione della documentazione di carattere economico/patrimoniale ai fini delle stesse.

Fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia, del Codice di Condotta e delle procedure aziendali, il sistema di controllo interno della Società si deve basare sui seguenti elementi:

- Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e *partner* commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici, protesti, procedure concorsuali; acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato).
- Verifica che i contratti con i suddetti soggetti terzi contengano apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto, con indicazione delle relative conseguenze in caso di violazione (ad es. penali, risoluzione, ecc.). Tenuta di un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/*partner*.
- Definizione dei poteri di disposizione delle risorse finanziarie e delle relative modalità di effettuazione dei pagamenti (ad es, mediante operazioni su conto corrente bancario, emissione assegni, note spese, ecc.).
- Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.
- Controllo dal punto di vista formale e sostanziale dei flussi finanziari aziendali in entrata, mediante procedure regolamentate per il ritiro del fondo di cassa.
- Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per operazioni straordinarie.
- Verifiche sulla tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore per la gestione della liquidità, ecc.).
- Determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi, contratti, operazioni con altre imprese.
- Adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza qualunque operazione che presenti indici di anomalia e, ove necessario, previa opportuna consultazione con il proprio Responsabile, sono tenuti a sospendere/interrompere il rapporto. Le segnalazioni, nonché le eventuali interruzioni dei rapporti devono essere effettuate con la massima tempestività.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Tutti i Destinatari del Modello, se coinvolti nello svolgimento di attività nelle attività a rischio, devono:

- rispettare il Codice di Condotta;
- rispettare le procedure aziendali relative alle suddette attività a rischio;
- assicurare lo sviluppo e la gestione operativa degli strumenti utilizzati nelle attività di contrasto al riciclaggio;
- verificare e garantire l'aggiornamento / manutenzione / diffusione delle liste interne di soggetti/Paesi/merci interessati da provvedimenti restrittivi;

- nel caso di valutazione di clienti/fornitori/*partners*, collaborare con le altre funzioni aziendali e, ove consentito dalla normativa vigente, scambiare le informazioni finalizzate alla completa ed adeguata conoscenza.
- prescrivere il divieto di accettare denaro o titoli al portatore per importi rilevanti, se non tramite intermediari a ciò abilitati;
- prevedere idonei strumenti di pagamento per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti; verificare i requisiti di professionalità e onorabilità delle controparti con la quale la società intraprende qualunque iniziativa finanziaria;
- individuare le funzioni competenti al processo di incasso/pagamento secondo l'organizzazione gerarchica aziendale;
- garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi con le altre imprese o con soggetti collegati coinvolti nella transizione;
- verificare la congruità economica delle transazioni effettuate rispetto dei prezzi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia;
- verificare che fornitori e/o *partners* non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come cooperativi dal gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI);
- verificare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- adottare adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.

Tutti i soggetti coinvolti nelle varie attività interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nella presente sezione.

I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati elencati nella presente Parte Speciale, sono da intendersi tutti quelli facenti parte del Regolamento dell'OdV e, qualora non fossero compresi nel predetto Regolamento, di quelli successivamente indicati:

- verifica dell'osservanza, dell'attuazione e dell'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Speciale) in ottica di prevenzione della commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- vigilanza sull'effettiva applicazione della Parte Generale del Modello e della presente Parte Speciale e rilevazione delle deviazioni comportamentali dei Destinatari qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicazione di eventuali violazioni del Modello o della presente Parte Speciale agli organi competenti e aggiornamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza comunica quindi i risultati della propria attività di vigilanza e controllo al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nel Regolamento dell'OdV e nella Parte Generale del Modello.

PARTE SPECIALE “E” – OSTACOLO ALLA GIUSTIZIA

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

La presente Sezione, si riferisce alla fattispecie di reato richiamata dall'art. 25-decies, inserito dall'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116, di cui all'articolo 377-bis, Codice Penale e ad altri reati meglio descritti nella Mappatura dei Rischi, alla quale si rinvia. Con essi si fa riferimento ai cosiddetti “Delitti di Ostacolo alla Giustizia” (chiamati anche “Delitti di Induzione”). Per quanto concerne le Aree a Rischio Reato e le principali Modalità di Commissione del Delitto di Induzione, si ritiene che ai fini della commissione del reato in oggetto, siano da ritenersi a rischio le Aree aziendali coinvolte nella gestione dei contenziosi societari. Tale fattispecie è già stata analizzata nella sezione B.

PARTE SPECIALE “F” – REATI TRASNAZIONALI

La presente Parte Speciale si riferisce ai comportamenti che possono essere posti in essere da Amministratori, Dirigenti e Dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio reati transnazionali, nonché dai Consulenti e Collaboratori di Interporto della Toscana Centrale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, mantengano nelle condotte a rischio di commissione di reati transnazionali, introdotti dalla, L. 16 Marzo 2006 n.146 - (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dell’Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001”) (di seguito Legge di ratifica) - comportamenti conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi considerati.

La legge di ratifica pone fine ad un vuoto normativo in materia, mettendo sotto controllo la criminalità e i fenomeni criminosi internazionali, divenuti, negli ultimi anni, molto rilevanti.

La criminalità organizzata transnazionale, invero, rappresenta una grave minaccia ai sistemi economici e finanziari di tutti gli stati e deve essere contrastata efficacemente a livello internazionale affinché il processo di globalizzazione possa procedere tranquillamente.

I gruppi criminali che operano su mercati transnazionali, presentano delle caratteristiche peculiari, quali la flessibilità e l'altro livello di organizzazione, contribuendo così a complicare il lavoro delle autorità di investigazione e di tutti quegli organi e istituzioni dediti alla prevenzione e al contrasto dell'attività criminale.

Sul punto va evidenziato come la moderna economia della globalizzazione e di internet si basi sui cinque pilastri della criminalità economica transnazionale:

- le transazioni finanziarie rappresentanti il riciclo di tutte le altre forme di criminalità;
- il commercio di armi e materiali tossico – nocivi;
- il commercio di organi viventi e sezionati per i trapianti;
- il commercio delle droghe naturali e di sintesi;
- l'inquinamento e il saccheggio della natura e dell'ambiente;
- la criminalità informatica.

LA DEFINIZIONE DI REATO TRANSNAZIONALE

L'art. 3 della Legge definisce come “reato transnazionale” “il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato”;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”.

Il reato transnazionale è aggravato se alla commissione dello stesso abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato. In tal caso, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

In buona sostanza, l'elemento che contribuisce a differenziare la criminalità transnazionale da quella nazionale risiede nel fatto che nella prima la condotta criminosa coinvolge più Stati, o nella fase di realizzazione o nella fase di mera preparazione, con la violazione delle leggi penali di diverse giurisdizioni, mentre la seconda si limita a violare la legislazione penale di un singolo Stato.

La definizione di gruppo criminale organizzatore

L'art. 2, lett. a) della Convenzione di Palermo individua quale "Gruppo criminale organizzato" "un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale".

A sua volta, La lettera c) del medesimo articolo, definisce quale "Gruppo strutturato" "un gruppo che non si è costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata".

Pertanto, per aversi un Gruppo criminale organizzato è necessaria la contestuale presenza dei seguenti elementi:

- a) un gruppo strutturato così come definito dalla stessa Convenzione;
- b) il protrarsi del rapporto tra i membri del Gruppo nel tempo;
- c) il conseguimento diretto o indiretto di un vantaggio finanziario o altro vantaggio materiale.

Analizzando, poi, il combinato disposto degli artt. 3 e 10 della L.n. 146/2006, si evince che la presenza di un "gruppo criminale organizzato" è elemento costitutivo del reato transnazionale punibile ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Ciò posto, è bene precisare che solo se il "gruppo criminale organizzato" è interamente o in parte - almeno 3 soggetti – presente all'interno di una medesima azienda, ricorrendone gli altri presupposti oggettivi, potranno essere applicati i commi 2, 3 e 4 dell'art. 10 della L.146/2006. Per meglio dire, le fattispecie di "reati associativi" contemplate nell'art. 10 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative per la società solo nell'ipotesi in cui il fenomeno associativo è presente all'interno dell'Ente medesimo.

Le fattispecie dei reati transnazionali

La presente Parte Speciale individua, in modo specifico, le condotte criminose che determinano la commissione di reati in relazione ad attività transnazionali di FIRENZE FIERA S.P.A.. Di seguito si fornisce una breve descrizione delle singole fattispecie di reato contemplate dalla L.16 marzo 2006 n. 146.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART.416 C.P.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena aumenta se il numero degli associati è di dieci o più.

Caratteristiche del reato

Il bene tutelato dalla norma, configurante un reato di pericolo, è l'ordine pubblico – inteso quale buon assetto e regolare andamento del vivere civile, cui nella collettività corrispondono l'opinione ed il senso di tranquillità e sicurezza – minacciato già per il solo fatto dell'esistenza di una stabile associazione diretta a commettere delitti e, dunque, tale da suscitare di per sé allarme nella popolazione e da nuocere al buon assetto ed al regolare andamento del vivere sociale.

Il delitto richiede la partecipazione di almeno tre persone ed ha quindi carattere plurisoggettivo. Ai fini della sussistenza del reato è sufficiente che l'accordo criminoso sia stato concluso inizialmente da sole persone e che ad esso vi abbia poi aderito una terza. Non richiedendo, tale norma, particolari requisiti in capo all'agente (quali, ad es. le qualifiche pubblicistiche nei reati propri), soggetto attivo può essere chiunque. Autonomi titoli di reato e

non semplici circostanza aggravanti derivano dal più grave trattamento sanzionatorio previsto per i promotori, costitutori, organizzatori e capi, rispetto ai semplici partecipanti all'associazione.

La punibilità delle singole condotte discende dall'effettiva costituzione della società e, quindi, dal momento in cui tre o più persone si siano associate al fine di commettere delitti. Ciò si spiega per il fatto che il contributo recato all'associazione ha autonoma portata lesiva, anche a prescindere dal compimento di condotte strumentali rispetto ai singoli delitti oggetto del programma criminoso.

Con riferimento ai vari ruoli che gli agenti possono rivestire si precisa che:

- partecipante, è colui che esplica nell'associazione una qualunque attività che, seppur di secondaria importanza, rechi un contributo apprezzabile e concreto, cioè atto a rafforzare l'esistenza dell'associazione stessa, operando organicamente e sistematicamente;
- promotore è colui che all'interno dell'associazione esplica un'attività tipica, caratterizzata cioè dalla preminenza rispetto a quella degli altri;
- costitutore è colui che coordina l'attività dei singoli membri dell'associazione, allo scopo di garantire la vita e lo sviluppo della stessa e che rende possibile l'attuazione del fine criminoso;
- capo è, infine, chi regola l'attività collettiva da una posizione di supremazia gerarchica.
- Ai fini della qualità di capo non è indispensabile identificare i soggetti ad esso subordinati ma individuare chi svolga un'attività considerata preminente rispetto a quella degli altri.

La norma di cui all'art. 416 c.p. si distingue dal concorso di persone nel reato non solo per il numero minimo degli associati (tre) ma anche poiché nella prima è ravvisabile quel vincolo associativo dotato di permanenza o almeno di stabilità che, invece, nel secondo è assente, sostituito da un impegno occasionale, teso ad esaurirsi con il compimento di uno o più reati determinati.

L'associazione per delinquere è configurabile a prescindere dall'effettiva commissione dei delitti programmati, essendo il pericolo per l'ordine pubblico già insito nell'esistenza del vincolo associativo criminoso. Da ciò discende la responsabilità del singolo associato anche nel caso in cui egli non abbia preso parte ad alcune delle imprese delittuose portate a termine dall'associazione o laddove vi sia stata temporanea interruzione della sua attività criminosa.

Quanto all'elemento psicologico, si rileva che esso discende dalla consapevolezza e dalla volontà di associarsi avendo come scopo quello di commettere più delitti e, pertanto, di contribuire all'attuazione del programma criminoso. E' ravvisabile, quindi, un ipotesi di c.d. dolo specifico in quanto ulteriore scopo dell'agente, rispetto all'associarsi con altri, è quello di commettere più delitti.

Il reato in esame si può dire consumato, indipendentemente dalla consumazione dei delitti programmati, quando l'associazione si sia costituita e quindi quando la volontà di ciascun associato si sia accordata con quella di almeno altri due partecipanti e sia stato predisposto un minimo di organizzazione. Dal momento che la consumazione di tale reato si protrae fino allo scioglimento dell'associazione o fino a quando il numero degli associati risulti inferiore a tre, l'associazione per delinquere è altresì reato permanente. Tale permanenza deriva dall'organizzazione sottostante all'associazione; pertanto, quando alla singola condotta di partecipazione, la cessazione della permanenza si ha quando si verificano situazioni che rendano impossibile l'apporto del soggetto all'associazione criminosa. Dalla natura di reato permanente si rileva, infine, che il giudice competente è quello del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, dunque la nascita dell'associazione.

Quanto al tentativo, sussistono posizioni contrastanti poiché, come noto, la configurabilità del tentativo in un reato di pericolo è oltremodo controversa. Si rileva che essa, laddove se ne ammetta l'esistenza, discenderebbe da atti idonei in modo non equivoco a cagionare un pericolo che, invece, non sorge.

La c.d. aggravante della "scorreria in armi" (art.416, comma c.p.) ha natura oggettiva e si

applica in presenza di due requisiti: disponibilità delle armi e trasferimento degli associati armati da un luogo ad un altro.

Associazione per delinquere di stampo mafioso (art.416 bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Caratteristiche del reato

Nascente dall'esigenza di adattare la fattispecie di cui all'art. 416 c.p. alle realtà associative di stampo mafioso, la norma contemplata dall'art. 416 bis c.p. punisce una condotta il cui disvalore penale discende non tanto dalla finalità criminosa dell'associazione quanto dal metodo e dall'apparato strumentale della stessa. Proprio da tale metodo è possibile così ricavare appieno la dimensione del bene presidiato dalla norma in esame, cioè l'ordine pubblico in termini di libertà civile immune dal condizionamento di poteri organizzati nei diversi ambiti della vita civile (politico, amministrativo, sociale, economico, ecc). Proprio da tale ricostruzione del bene tutelato si è giunti ad affermare la natura di reato plurioffensivo della fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p. poiché atto ad offendere non solo l'ordine pubblico ma anche la libertà morale dei privati e della pubblica amministrazione.

Fermo restando che le considerazioni sopra svolte relativamente al reato di cui all'art. 416 c.p. sono estendibili alla fattispecie in esame (anche se il reato di associazione di tipo mafioso è ritenuto prevalentemente di danno e non di pericolo in quanto la condotta comporterebbe una lesione dell'esclusività del potere statale ed una compressione della libertà morale dei cittadini), dal punto di vista strutturale, l'art. 416 bis delinea tre distinte fattispecie: attività di promozione, organizzazione direzione e partecipazione all'associazione. A differenza della promozione, le attività di organizzazione presuppongono che l'associazione di tipo mafioso sia venuta ad esistenza in tutti i suoi elementi costitutivi. In particolare, l'attività di direzione si esplica ponendo al vertice dell'associazione un soggetto che la comanda e l'amministra, quella di organizzazione contribuendo a rendere l'attività dell'associazione più efficace al conseguimento degli scopi ed infine quella di partecipazione svolgendo un ruolo concreto all'interno del sodalizio criminoso e riconoscendo di farne parte.

Ai fini della delimitazione di tale fattispecie rispetto ad altre simili, fondamentali sono i seguenti concetti:

“forza di intimidazione”, ossia la paura che l'associazione può incutere nei terzi, la quale è elemento proprio del sodalizio criminoso, strumentale alla realizzazione delle finalità che si propone l'associazione. Tale capacità intimidativa può essere esercitata in svariati modi, a prescindere quindi da atti di violenza o minaccia;

“assoggettamento”, cioè lo stato, non occasionale, di sottomissione e sudditanza psicologica delle vittime dell'intimidazione derivante dalla convinzione di essere esposti ad un grave pericolo di fronte alla forza dell'associazione;

“omertà”, cioè il rifiuto generalizzato di collaborare con organi della giustizia, solitamente manifestato mediante false testimonianze o favoreggiamenti.

Per la sussistenza del reato è sufficiente la presenza di una soltanto tra le finalità alternativamente indicate dalla norma; non è quindi necessario, al fine di integrare il reato, che l'associazione abbia conseguito i suoi scopi.

Particolarmente controversa è la questione del c.d. concorso esterno, cioè il concorso eventuale di persone in rapporto all'associazione di tipo mafioso. Se, infatti, è generalmente ammesso tale concorso nella forma morale (istigazione), è la configurabilità di tale concorso, rinvenibile alla luce di criteri oggettivi, quali ad es. l'idoneità del contributo esterno al potenziamento dell'associazione oppure l'estraneità dell'agente alla struttura del sodalizio.

L'elemento soggettivo del reato in esame è dato dalla volontà di far parte dell'associazione, essendo consapevoli degli scopi alla cui realizzazione questa è diretta e dei mezzi intimidatori da essa utilizzati.

Anche in tale norma, come in quella di cui all'art. 416 c.p., il dolo si caratterizza come specifico, ossia come volontà cosciente di partecipare all'associazione al fine di realizzare il particolare programma; il tutto nella consapevolezza permanente di far parte dell'associazione mafiosa.

Quanto ai temi della consumazione e del tentativo, valgono le considerazioni già svolte per l'associazione a delinquere.

Relativamente, invece, alle circostanze previste dai commi quattro e sei dell'art. 416 bis c.p., si rileva che esse, entrambe aventi natura oggettiva, sono coesenziali al reato base, in quanto è difficilmente concepibile un'associazione mafiosa disarmata e non dedita altresì al riciclaggio del denaro sporco.

Come per gli altri reati di tipo associativo, dall'appartenenza all'associazione di tipo mafioso non può desumersi necessariamente la responsabilità a titolo di concorso per i reati di scopo eventualmente commessi, dovendosi a tal fine accertare quale sia l'effettivo contributo causale del singolo.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Caratteristiche del reato

La ratio della norma in esame va ravvisata nell'esigenza di tutelare la libertà di autodeterminazione dell'imputato. Scopo della norma è quello di evitare indebite strumentalizzazioni del contraddittorio nella formazione della prova, spingendo l'imputato o a tacere o a rendere dichiarazioni mendaci. Trattasi di reato d'evento, perché, nella fattispecie

de qua l'astensione dalle dichiarazioni ovvero le dichiarazioni false si devono realizzare. E' configurabile il tentativo.

Favoreggiamento personale (art.378 c.p.)

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Caratteristiche del reato

Trattasi di reato di pericolo, per cui ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sia stata posta in essere un'azione diretta ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, mentre non è necessario che la detta azione abbia realmente raggiunto l'effetto di ostacolare le investigazioni o intralciare le richieste.

E' un reato appartenente alla categoria dei c.d. reati a condotta libera, in quanto il comportamento integrante il reato può essere costituito da qualunque fatto umano teso ad influire sulla conoscenza della Pubblica Autorità; pertanto, anche il mendacio costituisce condotta punibile.

Ai fini della commissione del presente reato, sarà necessario il dolo generico, costituito dal delitto di favoreggiamento personale, consistente nella coscienza e volontà di prestare aiuto ad una persona in relazione ad un reato commesso, così da eludere le investigazioni o sottrarsi alle ricerche.

La norma tutela l'interesse generale all'amministrazione della giustizia, al regolare svolgimento del processo penale nella fase dell'investigazione e delle ricerche, ovvero nella protezione dell'attività proprie della polizia giudiziaria.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n.43)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291 bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291 ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Caratteristiche del reato

Fermo quanto in precedenza rilevato circa l'art.416 c.p., nell'ipotesi delittuosa in esame si può aggiungere che la particolarità del fenomeno associativo riguarda le condotte di introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione nel territorio italiano di un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi.

L'associazione criminosa è composta da almeno tre persone e, al suo interno, sono distinguibili i vari ruoli di promotore, costitutore, direttore, organizzatore o finanziatore, per le cui definizioni si richiama quanto sopra scritto a proposito della trattazione dell'art. 416 c.p.

Mentre la pena è diminuita nel caso di chi si limita a partecipare solamente all'associazione, è invece aumentata nel caso in cui questa sia armata o ricorrano i casi di cui alle lettere d) od e) dell'art. 291 ter, comma II, cioè rispettivamente l'utilizzo di mezzi di trasporto alterati o modificati al fine di ostacolare l'intervento delle autorità o produrre pericolo per l'incolumità pubblica e utilizzo di società di persone o di capitali o ancora di altre disponibilità finanziarie costituite in Stati non aderenti alla Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato.

Inoltre, si evidenzia come il reato in esame sia tuttora in vigore poiché non può considerarsi intervenuta la depenalizzazione operata dall'art. 2 della L. 28 dicembre 1993 n. 562 (di modifica dell'art. 39 della L. 24 novembre 1981 n. 689), la quale non è estensibile alle violazioni che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, congiunta o alternativa a quella pecuniaria, come nel caso di specie.

Associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Caratteristiche del reato

Fermo restando quanto già rilevato nell'esame dell'art. 416 c.p., si sottolinea come la specificità del fenomeno associativo contemplato dalla norma in esame concerne unicamente il compimento di più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del DPR. n. 309/1990 (produzione e traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope).

Al fine di individuare la sussistenza dell'associazione finalizzata al narcotraffico, è sufficiente l'esistenza di una struttura formata da almeno tre persone, unite dalla c.d. "affectio societatis", attraverso la quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel traffico degli stupefacenti, nella piena consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevono vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscono all'attuazione del programma criminoso.

Da ultimo, si evidenzia che la presente norma non si pone in rapporto di specialità con l'art. 416 bis c.p., in quanto i due reati si distinguono nettamente essendo caratterizzato il secondo dal metodo mafioso assente nel primo.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3,3 bis, 3 ter, 5 D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286)

Comma 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

Comma 3 bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

Comma 3 ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona.

Comma 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.453,00

Caratteristiche del reato

In riferimento al comma 3 la giurisprudenza ritiene che per "attività diretta a favorire l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato in violazione della legge", non devono intendersi soltanto quelle condotte specificatamente mirate a consentire l'arrivo degli stranieri, ma anche quelle, immediatamente successive a tale ingresso, intese a garantire la buona riuscita dell'operazione e, in genere, tutte quelle attività di fiancheggiamento e di cooperazione con le attività direttamente collegabili con l'ingresso dei clandestini.

Come si evince dal tenore letterale, i commi 3 bis e 3 ter contemplan alcune circostanze aggravanti della fattispecie criminosa in esame.

Infine, perché si configuri il reato previsto dall'art. 12 comma 5 sarà necessario, non solo porre in essere una condotta oggettivamente idonea a favorire la permanenza nel territorio italiano di uno straniero che vi abbia fatto ingresso illegalmente, ma anche la presenza del dolo specifico, costituito dalla finalità di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità nella quale si trova lo straniero. Trattasi, da ultimo, di reato avente carattere permanente, in quanto lo stato di flagranza (permanenza clandestina nel territorio dello Stato) dura fino a che la permanenza non sia cessata.

Attività sensibili

Relativamente all'individuazione delle attività sensibili nell'ambito dei reati transnazionali la Società, si è attenuta a quanto stabilito da Confindustria nelle Linee Guida.

In particolare, sono state rilevate le seguenti Attività sensibili in ambito transnazionale:

- gestione rapporti con agenti/promoter esteri;
- gestione rapporti con clienti esteri;

E' opportuno precisare che tale indicazione non esaurisce il novero delle attività sensibili, nel cui ambito è ipotizzabile la commissione di reati transnazionali ai sensi della Legge n. 146/2006. Infatti, tali fattispecie criminose potrebbero essere attuate anche nell'ambito di ulteriori attività, già individuate come sensibili e la definizione delle relative procedure, si rinvia alle medesime Parti speciali.

|

PARTE SPECIALE “G” – REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI STRANIERI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Premessa

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai destinatari del Modello così come definiti nella parte generale coinvolti nelle attività sensibili relative a condotte che possono integrare i Reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotti nel D.Lgs. 231/2001 dall'articolo 2 del Dlgs n. 109 del 16 luglio 2012 che regola l'attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori che impiegano cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare.

Nel caso in cui la Società si avvalga di eventuali soggetti terzi, che operano in nome e per conto dell'ente, per l'effettuazione delle suddette attività, questi dovranno garantire attraverso la propria struttura organizzativa il recepimento dei principi contenuti nel presente Protocollo. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi del Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui gli esponenti aziendali e gli altri destinatari del presente Modello sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire ai responsabili delle varie funzioni aziendali interessate gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali devono conoscere e rispettare – con riferimento alla rispettiva attività - tutte le regole procedurali adottate dall'Ente.

Le fattispecie di reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

In relazione ai reati previsti nell'articolo 25-duodecies del Decreto, la Società è soggetta alle sanzioni amministrative indicate quando tali reati sono commessi, nell'interesse della Società stessa, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, in quest'ultimo caso qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

Di seguito si riporta quanto previsto dall'articolo 25-duodecies del D.Lgs 231/2001 (in vigore dal 9 agosto 2012): “In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro”.

Il citato articolo 22, comma 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo Unico sull'immigrazione) prevede:

- “Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato”
- “12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 (ovvero il fatto del “datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato”) sono aumentate da un terzo alla metà:
 - a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
 - b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
 - c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (ovvero a “situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”).”

Il citato articolo 603 bis del Codice Penale, terzo comma “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” prevede:

“3. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.”

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del datore che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o sia stato revocato o annullato. La responsabilità dell'Ente è dunque configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

In pratica viene estesa la responsabilità agli enti, quando lo sfruttamento di manodopera irregolare supera certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative, stabiliti nel Dlgs 286/98, il cosiddetto “Testo unico dell'immigrazione”. E' da tenere in considerazione che deve trattarsi di una condotta “intenzionale”; restano quindi escluse le violazioni di natura colposa.

Inoltre, deve ricorrere uno dei seguenti casi:

- la violazione prosegue oppure è reiterata in modo persistente;
- la violazione riguarda l'impiego simultaneo di un numero significativo di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- la violazione è accompagnata da condizioni lavorative di particolare sfruttamento;
- la violazione è commessa da un datore di lavoro che, pur non essendo accusato o condannato per un reato di cui alla decisione quadro 2002/629/GAI, ricorre al lavoro o ai servizi del cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare nella consapevolezza che lo stesso è vittima della tratta di essere umani;
- la violazione riguarda l'assunzione illegale di un minore.

E' possibile, in ottica interpretativa ed estensiva, anche la presenza di responsabilità dell'ente per l'eventuale utilizzo di "caporali" per il reclutamento di alcune categorie di lavoratori stranieri che siano "regolari" (es. lavoratori immigrati licenziati, ma con ancora il permesso di soggiorno in corso di validità), ovvero il caso della rilevanza della responsabilità dell'ente, nel caso dell'utilizzo di lavoratori reclutati tramite intermediari non autorizzati, cosiddetti "caporali", già soggiornanti in Italia, che siano in possesso di un valido documento di soggiorno che abilita a prestare lavoro.

Ad esempio, può considerarsi tale, oltre che il cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno che abbia perso il lavoro (la validità del permesso è estesa fino ad un anno), il cittadino straniero munito di:

- permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo (è il titolare di soggiorno di durata illimitata che ha sostituito la vecchia "carta di soggiorno");
- permesso di soggiorno che abilita al lavoro, e quindi di un permesso per lavoro subordinato o autonomo, per attesa occupazione, per famiglia, per "assistenza minore", per asilo politico, per protezione sociale, per motivi umanitari;
- ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno che abilita al lavoro (quindi di uno dei premessi sopra indicati);
- ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rilascio del primo permesso di soggiorno, ma solo per motivi di lavoro subordinato o di attesa occupazione e non, pertanto, per altri motivi.

In tale caso, la responsabilità amministrativa dell'ente si configurerà solo se viene riconosciuto il compimento del più grave reato di "Riduzione in schiavitù", di cui all'art.600 del Codice Penale e dell'art.25-quinquies del Dlgs 231/01 (di non facile dimostrabilità, sussistendo la necessità di dimostrare l'esercizio di un potere arbitrario e assoluto da parte di uno schiavista che considera le persone come meri "oggetti") o dell'ulteriore reato di "Associazione per delinquere", di cui all'art. 416 del Codice Penale e dell'art. 24-ter del Dlgs 231/01.

Processi sensibili

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, le seguenti:

- attività di ricerca, selezione e assunzione di risorse umane;
- gestione dei rapporti con i fornitori in materia di gestione delle risorse umane.

Attività di selezione e assunzione di risorse umane

La società adotta una specifica procedura per il reclutamento del personale recante la procedura selettiva. Particolare attenzione è posta dalla società ad attuare la normativa in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile, in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ed, infine, relativa ai diritti sindacali o, comunque, di associazione e rappresentanza dei lavoratori e al rispetto delle disposizioni introdotte dal Testo Unico dell'Immigrazione.

La società inoltre si impegna al fine di evitare il compimento di atti che possano in qualche modo integrare o avere attinenza con comportamenti volti allo sfruttamento del lavoro di soggetti socialmente deboli.

Rapporti con i fornitori

In relazione ai rapporti con i fornitori si richiamano le disposizioni contenute nel Codice Etico, con specifico riferimento al divieto per il dipendente di chiedere e/o accettare da chiunque abbia tratto o possa trarre benefici dell'attività dell'Ente, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelle di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia.

Tra i requisiti necessari per essere qualificati dall'Ente vi è il rispetto dei diritti della personalità individuale, in particolare in tema di lavoro minorile, di salute, di sicurezza e di rappresentanza sindacale nonché la richiesta di presentazione DURC o richiesta diretta DURC e di altra documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei salari ai lavoratori della società/Ente scelto come fornitore e il rispetto, da parte di quest'ultimo delle prescrizioni proprie del Testo Unico dell'Immigrazione.

Di seguito si riportano le principali attività sensibili (che possono subire modifiche in funzione degli aggiornamenti normativi in materia) che l'ente deve monitorare in sede di assunzione di cittadini stranieri:

- presentazione della domanda di nulla osta assunzione di lavoratore straniero residente all'estero;
- rilascio di nulla osta all'assunzione;
- richiesta e rilascio del visto d'ingresso;
- ingresso in Italia;
- obblighi di comunicazioni per assunzione;
- richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno prima della scadenza;
- assunzione di un lavoratore straniero già soggiornante in Italia;
- divieto di assunzione di un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno;
- validità del permesso di soggiorno per lo straniero che perde il lavoro.

Regole di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico dei Destinatari, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, indicate dell'articolo 25-duodecies del Decreto;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come precedentemente individuate), devono essere implementati in specifiche procedure aziendali che tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare:

- si deve richiedere l'impegno dei Destinatari al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui essi operano;
- la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna. In particolare, l'affidabilità di tali Partner o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante;
- in caso di assunzione diretta di personale da parte dell'Ente, deve essere verificato il

rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale.

Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;

- qualora un Partner abbia la propria sede all'estero ed ivi venga svolta l'opera a favore della Società, il Partner dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severa, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile (" C138 Convenzione sull'età minima 1973" e C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile 1999");
- chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal Partner, è tenuto ad informare immediatamente anche l'OdV di tale anomalia;
- nei contratti con i Partner ed i Fornitori deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto oltre che delle sue implicazioni per l'Ente e per la validità dei rapporti in essere;
- deve essere rispettata da tutti gli esponenti aziendali la previsione del Codice Etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dalla presente Parte Speciale;
- nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri Consulenti, Partner o Fornitori, l'ente è tenuto ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo;
- in caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti di Consulenti o Fornitori, l'OdV emetterà una raccomandazione per il Presidente e/o per gli Organi Direttivi della Società.

Principi generali

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, ciascun Destinatario deve:

considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;

verificare al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo che eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo;

nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;

assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;

devono essere rispettate le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla prevenzione dell'impiego del lavoro irregolare ed alla tutela dei lavoratori;

non fare ricorso, in alcun modo, al lavoro minorile o non collaborare con soggetti che vi facciano ricorso;

che utilizzi le attività svolte per conto della Società siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;

che sia rispettato il principio di separazione e responsabilità nelle fasi dei processi aziendali; che sia garantito il rispetto del Codice Etico;

le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale;

in generale, la normativa applicabile.

Divieti specifici

E' fatto divieto di:

tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale (25-duodecies del Decreto);

tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

utilizzare anche occasionalmente l'ente o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

PARTE SPECIALE “h” – REATI TRIBUTARI

L'art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 ha introdotto nel D.Lgs 231/2001 l'art. 25 quinquiesdecies che statuisce la responsabilità amministrativa degli enti in caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per l'efficacia di tale disposizione vedi l'art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019.

Di seguito si riportano gli articoli interessati dal provvedimento precisando che tale reato è astrattamente applicabile alla Società e le aree sensibili riguardano

- la tenuta della contabilità, emissione/ricezione fatture e la dichiarazione Iva.

Art. 25-quinquiesdecies. Reati tributari

(In vigore dal 27 ottobre 2019)

In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Art. 2. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (9) (10)

(In vigore dal 27 ottobre 2019)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. (7)

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. (8)

[3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 154.937,07 (lire trecento milioni), si applica la reclusione da sei mesi a due anni. (6)]

(6) Comma abrogato dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lettera a), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148; per l'applicazione di tale disposizione, vedi comma 36-vicies bis del predetto art. 2, D.L. n. 138/2011.

(7) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 e, successivamente, dall'art. 39, comma 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124; per l'efficacia di tale ultima disposizione vedi l'art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019.

(8) Comma aggiunto dall'art. 39, comma 1, lett. b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124; per l'efficacia di tale disposizione vedi l'art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019.

(9) La Corte costituzionale, con sentenza 20 febbraio - 5 aprile 2019, n. 72 (Gazz. Uff. 24 aprile 2019, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(10) Sull'esclusione della punibilità per i reati di cui al presente articolo, vedi l'art. 5-quinquies, commi 1, lett. a), e 2, D.L. 28 giugno 1990, n. 167, aggiunto dall'art. 1, comma 1, L. 15 dicembre 2014, n. 186.

ALLEGATI

D.Lgs 231/2001: SEZIONE III - Responsabilità amministrativa da reato

Di seguito riportiamo gli articoli del D.Lgs. 231/2001 che formano il perimetro dei reati presupposto rientranti nel catalogo 231.

| | |
|--------------------------|---|
| Art. 24. | <i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico</i> |
| Art. 24-bis. | <i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> |
| Art. 24-ter. | <i>Delitti di criminalità organizzata</i> |
| Art. 25. | <i>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</i> |
| Art. 25-bis. | <i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i> |
| Art. 25-bis.1. | <i>Delitti contro l'industria e il commercio</i> |
| Art. 25-ter. | <i>Reati societari</i> |
| Art. 25-quater. | <i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i> |
| Art. 25-quater.1. | <i>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</i> |
| Art. 25-quinquies. | <i>Delitti contro la personalità individuale</i> |
| Art. 25-sexies. | <i>Abusi di mercato</i> |
| Art. 25-septies. | <i>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</i> |
| Art. 25-octies. | <i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i> |
| Art. 25-novies. | <i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i> |
| Art. 25-decies. | <i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i> |
| Art. 25-undecies. | <i>Reati ambientali</i> |
| Art. 25-duodecies. | <i>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i> |
| Art. 25-terdecies. | <i>Razzismo e xenofobia</i> |
| Art. 25-quaterdecies. | <i>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</i> |
| Art. 25-quinquiesdecies. | <i>Reati tributari</i> |
| Art. 26. | <i>Delitti tentati</i> |

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Times New Roman, 11 pt, Colore carattere: Nero

Formattato: Titolo 2, Allineato a sinistra, Regola lo spazio tra testo asiatico e in alfabeto latino, Regola lo spazio tra caratteri asiatici e numeri

Formattato: Tipo di carattere: 11 pt, Colore carattere: Nero

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Times New Roman, 11 pt, Colore carattere: Nero

Formattato: Tipo di carattere: Times New Roman, Non Grassetto

Formattato: Giustificato

Formattato: Inglese (Stati Uniti)

Formattato: Inglese (Stati Uniti)

Codice campo modificato

Codice campo modificato

Formattato: Inglese (Stati Uniti)

Codice campo modificato

Formattato: Inglese (Stati Uniti)

Formattato: Inglese (Stati Uniti)

Formattato: Inglese (Stati Uniti)

Codice campo modificato

Le fattispecie delittuose non attivate o escluse dal Modello

La Società, in considerazione della propria natura societaria, della tipologia di attività svolta e della tipologia di clienti e fornitori con i quali intrattiene rapporti commerciali e professionali, ha ritenuto di non dedicare alcuna Parte del Modello alla trattazione dei reati nel seguito indicati, L'elenco che segue accoglie sia i reati presupposto che non sono stati "attivati" sia quelli che pur avendo attivato un processo di risk management per valutarne il rischio di commissione esso è risultato negativo ovvero il rischio di incorrere in comportamenti tali da integrare le fattispecie è stato giudicato trascurabile o inesistente per mancanza dei presupposti.

a) Delitti di criminalità organizzata¹.

La Società non ravvisa, tra le proprie attività, i presupposti della commissione dei reati richiamati dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2009 n. 94.

b) Illeciti Penali in Materia di Falsità in Moneta e Carte di Pubblico Credito ed i Valori di Bollo e in Strumenti o segni di riconoscimento².

La Società non gestisce, neppure marginalmente, quale oggetto dell'attività, monete, carte di credito, valori di bollo o strumenti o segni di riconoscimento.

c) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico³.

La Società, nel gestire le attività, rispetta rigorosamente, ove del caso, le norme di pubblica sicurezza. Non è praticata l'erogazione di fondi ad Enti od Organizzazioni delle quali non è nota l'attività istituzionale.

d) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili⁴.

I reati di cui sopra possono essere teoricamente realizzati unicamente nell'ambito di attività svolte da strutture sanitarie o da istituzioni che si richiamano a pratiche non presenti nelle leggi o in usi dello Stato italiano.

e) Delitti contro la personalità individuale⁵.

Nessuna delle attività svolte dalla Società possono comportare e/o indurre la riduzione o il mantenimento in schiavitù delle persone, la prostituzione o pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, l'acquisto, lo sfruttamento, l'alienazione di persone ridotte in schiavitù.

f) Reati sugli abusi di mercato⁶.

La Società non possiede strumenti finanziari quotati presso Borse valori.

g) Alcuni reati in materia di violazione del diritto d'autore, di cui all'art. 25 novies:

¹ Articolo inserito dall'art. 2 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

² Reati introdotti dall'art. 6 della Legge n. 409/01 recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro".

³ Reati introdotti dall'art. 3 della Legge n. 7/03 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno".

⁴ Articolo inserito dall'art. 6 della legge 9 gennaio 2006, n. 7.

⁵ Tipologia di reati introdotta dall'art 5 della Legge 11 agosto 2003 n. 228 "Misure contro la tratta di persone".

⁶ Tipologia di reati introdotta dall'art 9, comma 3 della legge 18 aprile 2005 n. 62 "Legge Comunitaria 2004".

Articolo 171-ter, comma 1 lettera b), lettera c), lettera d), lettera e), lettera f-bis), lettera h) della legge 22 aprile 1941, n. 633.

La Società non ravvisa, tra le proprie attività, i presupposti della commissione dei reati richiamati.

Articolo 171-ter, comma 2 lettera b) della legge 22 aprile 1941, n. 633.

La Società non ravvisa, tra le proprie attività, i presupposti della commissione dei reati richiamati.

Articolo 171-septies, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

La Società non ravvisa, tra le proprie attività, i presupposti della commissione dei reati richiamati.

Articolo 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633.

La Società non ravvisa, tra le proprie attività, i presupposti della commissione dei reati richiamati.

h) Delitti contro l'industria e il commercio

La Società non ravvisa i presupposti della commissione dei reati richiamati.

i) Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, di cui all'articolo 25-querdecies

La Società non è coinvolta in nessun modo nelle attività oggetto dei reati richiamati.

j) Razzismo e Xenofobia di cui all'articolo 25-terdecies

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 la Società non ravvisa i presupposti della commissione dei reati richiamati.

Si segnala che la presente revisione del modello non comprende i reati ambientali ed i reati informatici perché sono attualmente sotto revisione e il processo di risk analysis è in corso.

Le successive modifiche e/o integrazioni del testo eventualmente necessarie, aventi carattere sostanziale, tra cui l'adozione di ulteriori Appendici, dedicate alle eventuali nuove tipologie di reati, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione stesso; gli adeguamenti che non modificano sostanzialmente la struttura ed i contenuti del Modello, possono essere adottati dal Presidente, che riferirà al CdA.

Il sistema dei presidi della società

Per quanto non previsto dal presente Modello Organizzativo e dal Codice Etico si rinvia al sistema dei presidi della Società che consta delle seguenti procedure:

- Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture sotto soglia Comunitaria.
- Liberalità, Sponsorizzazioni ed Omaggi
- Reclutamento del Personale
- CONDIZIONI GENERALI CONTRATTUALI
- Gestione dei finanziamenti
- Gestione del contenzioso
- Gestione del rischio dei reati transnazionali
- Gestione delle verifiche ispettive di Enti Pubblici
- Gestione rischio di riciclaggio
- Gestione Whistleblowing